

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)

Aggiornamento annuale 2016-2018

**Predisposto dal responsabile per la prevenzione della
corruzione**

**Adottato in via preliminare con determinazione del
Direttore n. 6 del 16.02.2016**

**(In attesa di approvazione definitiva da parte del Comitato di Indirizzo e
Controllo)**

**Publicato sul sito internet nella sezione
“Amministrazione trasparente”**

Indice

Sommario

SEZIONE I – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.).....	4
PREMESSA	4
1. PROCESSO DECISIONALE	7
2. ANALISI DEL CONTESTO.....	8
2.1 CONTESTO INTERNO: ASSETTO ORGANIZZATIVO IRPET	8
2.2 CONTESTO ESTERNO	12
3. GESTIONE DEL RISCHIO	13
3.1 MAPPATURA DEI PROCESSI	13
3.2 IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO.....	17
3.3 VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO.....	18
4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	18
4.1 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI.....	19
4.2 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE	24
5. APPROFONDIMENTO: AFFIDAMENTI DIRETTI: ANALISI DELLE CAUSE DI RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE	25
6. MONITORAGGIO	27
7. COORDINAMENTO CON PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA QUALITÀ	28

SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.).....	29
1. PREMESSA	29
2. SOGGETTI	32
2.1 Il Responsabile della trasparenza.....	32
2.2 La responsabilità dei dirigenti	32
3. DATI DA PUBBLICARE	32
4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI.....	33
5. ACCESSO CIVICO	35
6. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA	36
6.1 Obiettivi strategici.....	36
6.2 Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Piano della Performance.	37
6.3 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma.....	38
6.4 Iter di approvazione del Programma	38
6.5 Portatori di interesse (c.d. <i>stakeholders</i>)	38
7. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	39
7.1 Attività di promozione, diffusione e formazione (del Programma triennale e dei dati)	
.....	39
8. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.....	40

SEZIONE I – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)

PREMESSA

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'IRPET per gli anni 2016-2018 costituisce l'aggiornamento annuale alla precedente edizione relativa al triennio 2015-2017, tenuto conto delle risultanze della Relazione annuale redatta dal responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) a consuntivo delle attività di prevenzione previste nel Piano Triennale da ultimo citato ed attuate nel corso del 2015.

Esso mira, in conformità con quanto stabilito dalla L. 190/2012, a definire la strategia di prevenzione della corruzione considerando tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e quelle aggiuntive introdotte dall'Istituto.

Ai sensi dell'art.1 comma 9, lett. a) della L. 190/2012, il PTPC deve infatti individuare “le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.

Il presente Aggiornamento è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nella Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, che ha richiesto alle singole amministrazioni di apportare “correzioni di rotta” nel processo di elaborazione del Piano volte a garantire l'adozione di misure effettivamente attuabili ed efficaci per la prevenzione della corruzione, alla luce del contesto interno ed esterno in cui ciascun ente opera.

L'obiettivo proposto è dunque quello di elaborare un documento che, pur in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel Piano precedente, sia capace di carpirne i limiti e le criticità e, delineando i potenziali rischi di corruzione in riferimento all'assetto ed all'operato dell'IRPET, individui un percorso teso all'adozione di misure di prevenzione della corruzione sempre più stringenti e verificabili.

Nel perseguimento di tale obiettivo si è cercato altresì di operare una semplificazione dei contenuti del Piano, in grado di poter essere immediatamente recepito da tutti gli operatori e di aderire alla realtà sia interna (organizzativa) sia esterna (relazionale) in cui IRPET opera.

Pertanto, rispetto alla precedente edizione, nonostante non siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione e nelle attività dell'Istituto, si è rilevata la necessità di introdurre una specifica analisi del contesto ed una più efficace strategia di prevenzione, in correlazione alle nuove aree di rischio individuate nella citata determinazione ANAC n. 12/2015, garantendo la connessione tra analisi conoscitiva e individuazione delle misure di prevenzione.

Fermi restando, quindi, la struttura ed i contenuti del Piano 2014-2016 ed il relativo aggiornamento avvenuto nel 2015, con il presente aggiornamento si è inteso intervenire laddove si presentavano delle lacune nell'impianto dei precedenti testi, ovvero introducendo i correttivi necessari a:

- chiarire il panorama in cui IRPET agisce (contesto esterno)
- chiarire le problematiche connesse all'organizzazione dell'Istituto specificando dove il rischio di corruzione può più facilmente manifestarsi (contesto interno)
- evidenziare il processo decisionale seguito per la formazione del PTPC stesso, chiarendo i ruoli di RPC, organo di indirizzo e controllo, Direttore
- ampliare e generalizzare la mappatura dei processi, che l'Autorità raccomanda sia effettuata su tutta l'attività svolta dall'amministrazione
- introdurre misure di prevenzione ulteriori e specifiche, concrete, sostenibili e verificabili in relazione alla struttura ed al contesto organizzativo interno in cui si collocano i rischi di corruzione
- introdurre monitoraggi sull'osservanza ed effettiva attuazione del Piano

L'aggiornamento per il prossimo triennio 2016-2018 è teso, dunque, a garantire l'evoluzione dinamica della gestione del rischio calibrata sulla realtà dell'Istituto e sulle sue peculiarità, sia in fatto di attività in cui opera (la ricerca), sia in fatto di struttura (ente di piccole dimensioni), sia di contesto esterno (ente regionale).

Il presente Piano - nell'intento di superare la mera applicazione standardizzata delle indicazioni normative - si propone inoltre di attuare una sempre maggior specificazione e un affinamento degli strumenti di analisi e di prevenzione, con l'obiettivo di un costante miglioramento dell'azione dell'amministrazione.

Infine, il presente documento tiene conto delle considerazioni svolte in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito anche RPC) nell'ambito della Relazione annuale a consuntivo delle attività effettuate nel corso del 2015.

Dalla lettura di tale relazione si evince invero che il percorso fin qui avviato può considerarsi soddisfacente, in quanto la mappatura dei processi, il metodo di valutazione del rischio ed anche le varie misure di prevenzione della corruzione si sono mostrate adeguate e conformi al dettato legislativo, nonché alle raccomandazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Si è sviluppata nell'Istituto la consapevolezza che la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'IRPET, non solo quelli puramente amministrativi, ma anche quelli correlati ad ogni attività, se pur residua una reticenza nell'attuazione degli adempimenti correlati.

Tuttavia, richiamando quanto esposto nella Relazione, sono state evidenziate difficoltà operative da parte dell'Istituto nell'adempimento dei diversi e complessi obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, determinate in particolar modo dalla carenza di strutture unicamente o prevalentemente preposte all'assolvimento di tali compiti e dal ridotto numero di personale assegnato a tali attività, il quale si trova a fronteggiare oltre alla gestione dell'ordinaria attività istituzionale, già articolata e complessa, anche i compiti legati alla lettura ed interpretazione della normativa in materia nonché i conseguenti adempimenti operativi.

Proprio per tale ragione, nel presente PTPC si prevede che l'attuazione di gran parte delle misure di prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo, in relazione alle aree/processi e attività di rischio individuate, nonché una più completa mappatura dei processi, venga completata in un periodo temporale più ampio, legato alla durata del Piano stesso (triennio).

Ciò tenuto conto anche del recente rinnovo dell'organo competente all'adozione del PTPC, ovvero del Comitato di Indirizzo e Controllo dell'IRPET (in seguito anche CIC), i cui membri sono stati nominati solo nel mese di novembre dell'anno passato.

Dato atto, infatti, della pressoché coincidenza temporale tra l'insediamento del nuovo Comitato e il termine per l'adozione del presente Piano, si rende necessaria una fase di conoscenza da parte dei nuovi membri dell'operato dell'Istituto e dei rischi di corruzione ad esso correlati, al fine di un loro consapevole coinvolgimento nel processo di formazione del PTPC ed, in specie, nell'individuazione delle misure di prevenzione.

Per tale ragione, si prevede che nei mesi immediatamente successivi all'insediamento dei nuovi componenti del CIC potranno essere inseriti eventuali correttivi e/o integrazioni al presente testo, alla luce delle richieste che perverranno da tale organo.

La necessità di una probabile revisione del PTPC sorge infine anche in vista dei previsti nuovi interventi da parte dell'ANAC e del legislatore sulla materia, come auspicati, del resto, dall'art. 7 della legge 7.08.2015 n. 124 *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* che, sotto la rubrica *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”* prevede la *“precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione (...)”*.

Si auspica, dunque, un intervento legislativo sulla materia in grado di ridimensionare gli obblighi formali e procedurali da assolvere alle dimensioni di ciascun ente, differenziando e semplificando i contenuti.

Si fa da ultimo presente che, come già effettuato per il triennio 2015-2017, in conformità con quanto stabilito all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, nella forma di sezione dedicata (*infra* sezione II) costituisce parte integrante del P.T.P.C. 2016-2018 il Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità. Risulta, infatti, indubbio che la prevenzione della corruzione si fonda anche sulla trasparenza, la quale assicurando la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione, contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità ed a dimostrare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

I due piani sono stati dunque redatti simultaneamente e tenendo conto di tutte le correlazioni trasparenza e prevenzione della corruzione e sono di seguito riportati, rispettivamente, nella Sezione I e Sezione II.

1. PROCESSO DECISIONALE

Premesso quanto sopra, come previsto dalla normativa di riferimento, in particolare dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il presente aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione viene proposto dal responsabile della prevenzione della corruzione ed adottato dall'organo di indirizzo politico.

In IRPET il responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con la delibera del Comitato di Indirizzo e Controllo n. 2 del 8/10/2013 nel dott. Nicola Sciclone, attuale dirigente responsabile dell'area di ricerca "Lavoro, Istruzione, Welfare", titolare di funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore. In esecuzione di quanto stabilito dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, nella stessa persona del dirigente vicario è stata identificata la figura del Responsabile della Trasparenza.

Tale individuazione appare coerente con le recenti precisazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione nell'aggiornamento di cui alla determinazione 12/2015, in quanto in considerazione della titolarità delle funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore con competenze in materia di organizzazione e di gestione del personale, il RPC assicura una adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Istituto.

L'organo di indirizzo politico è individuato in IRPET nel Comitato di Indirizzo e Controllo che, ai sensi della Legge istitutiva n. 59 del 1996 e s.m.i, è organo i cui componenti sono di nomina politica con competenze in materia di approvazione degli atti di programmazione e pianificazione delle attività dell'Istituto

Al proposito deve considerarsi che la legge istitutiva 59/1996, come da ultimo modificata con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 90, assegna un ruolo fondamentale nella gestione dell'Istituto al Direttore dell'IRPET, il quale oltre ad essere il rappresentante legale dell'Istituto, è responsabile della direzione scientifica, amministrativa e finanziaria dell'IRPET (art. 9-bis). A tal fine, elabora e sottopone all'approvazione del CIC il programma annuale e pluriennale di attività dell'Istituto e la relazione annuale dell'attività svolta.

Proprio in ragione di tali ampi poteri e dell'importanza di tale organo, si è ritenuto opportuno che anche il Direttore dell'IRPET fosse interessato nel processo decisionale di adozione del presente PTPC, al fine di garantire la più ampia condivisione delle misure di prevenzione del fenomeno della corruzione sia nella fase dell'individuazione che in quella di attuazione.

Ciò anche alla luce degli indirizzi dettati dall'ANAC nella determinazione 12/2015 più volte richiamata, la quale - nel raccomandare alle amministrazioni e agli Enti di prevedere la più larga condivisione della strategia di prevenzione della corruzione, sia nella fase di individuazione che nella successiva di attuazione delle misure - suggerisce un "doppio passaggio" nel processo di adozione del Piano: "approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo".

Accogliendo dunque i suggerimenti dell'ANAC è stato dunque ritenuto opportuno che il testo redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, venga, preliminarmente, trasmesso al Direttore che potrà richiedere eventuali correzioni e/o modifiche ed integrazioni, per poi adottarne con propria determinazione lo schema generale e, successivamente, presentato al Comitato di Indirizzo e Controllo dell'IRPET, competente per la sua adozione finale.

In questo modo si prevede un doppio passaggio: l'approvazione preliminare di un primo schema di PTPC (da parte dell'organo di gestione) e successivamente l'adozione del PTPC definitivo (a cura dell'organo di indirizzo), garantendo che l'organo 'esecutivo' dell'IRPET, ovvero il Direttore, nonché il Comitato di Indirizzo e controllo, abbiano più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC, prima dell'approvazione definitiva.

Per l'anno in corso, inoltre, la preliminare adozione da parte del Direttore si rileva ancor più necessaria ed opportuna al fine di assicurare una continuità nel processo decisionale del PTPC rispetto agli anni precedenti, data la recente nomina dei nuovi membri del Comitato di Indirizzo e Controllo, avvenuta con delibera del Consiglio Regionale n. 72 del 17.11.2015 (pubblicato su BURT del 25.11.2015).

Si garantisce così un doppio passaggio decisionale, volto da un lato a garantire il coinvolgimento di tutti gli organi di indirizzo e gestione dell'IRPET, dall'altro a permettere il proseguimento senza interruzione di quanto compiuto in questi anni sulla tematica della

prevenzione della corruzione, nell'attesa di un completo insediamento del nuovo Comitato dell'IRPET e della sua maggior partecipazione alla materia in esame.

In ogni caso tale continuità è garantita anche dalla presenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale non solo ha, in più occasioni di confronto, sottoposto il testo del presente aggiornamento al Direttore, ma ha altresì partecipato alle riunioni del Comitato di Indirizzo e Controllo esponendo ed illustrando i contenuti e le implicazioni attuative del Piano, applicando i correttivi talvolta richiesti e partecipando alle scelte operate.

Tenuto conto, infine, del nuovo insediamento del Comitato pressoché concomitante con il termine per la stesura del presente aggiornamento, si prevede che nel corso del 2016 il presente testo possa subire delle revisioni e che, laddove ve ne fosse la necessità, si proceda anticipatamente rispetto all'ordinario aggiornamento annuale.

2. ANALISI DEL CONTESTO

Nel delineare il processo di gestione del rischio in IRPET risulta fondamentale individuare preliminarmente il contesto sia interno che esterno in cui l'Istituto opera.

Infatti, attraverso l'analisi del contesto è possibile ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi nell'ente a causa di influenze esterne (sia economiche che sociali/culturali o territoriali) o per le caratteristiche organizzative interne nonché per la natura istituzionale dell'Istituto.

Come auspicato nella determinazione ANAC 12/2015, si è pertanto provveduto ad analizzare il contesto in cui IRPET opera, non solo dal punto di vista interno, conformemente a quanto già fatto nei PTPC precedenti, andando ulteriormente a specificare le peculiarità legate alla struttura dove si insidia il rischio, ma anche, in modo innovativo, individuando il contesto esterno e le possibili pressioni/minacce che potrebbero compromettere una gestione equa ed imparziale dell'azione dell'Istituto.

2.1 CONTESTO INTERNO: ASSETTO ORGANIZZATIVO IRPET

L'IRPET è stato istituito con L.R. 10.8.1974, n. 48 ed è stato poi riordinato con L.R. 29.7.1996, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui quelle più recenti e significative recate dalla L.R. 29.12.2010, n. 65, che ha previsto una importante revisione dell'assetto istituzionale ed organizzativo.

Sono organi dell'IRPET, ai sensi della legge istitutiva n. 59 del 1996, come modificata dalla legge n. 65 del 2010:

- il Direttore: nominato direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Comitato di indirizzo e controllo: composto dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale; quattro membri nominati dal Consiglio regionale, e due designati dal Consiglio delle autonomie locali, con una durata corrispondente a quella della legislatura regionale;
- il Comitato Scientifico: composto da sette membri esperti nominati dal Comitato di indirizzo e controllo su proposta del Direttore dell'IRPET, con una durata coincidente con quella della legislatura regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti: composto da tre membri nominati dal Consiglio Regionale.

Da tale articolazione risulta l'esistenza di due organi istituzionali deputati ad un controllo "esterno" sull'operato dell'ente: l'uno, il Comitato di indirizzo e controllo, di carattere generale

sull'intera attività dell'Irpet, l'altro, il Collegio dei revisori dei conti, riguardo gli aspetti contabili e finanziari. Infatti,

- il Comitato di indirizzo e controllo:
 - a. *delibera il programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Direttore, sentiti i pareri del Comitato scientifico e quello della Conferenza consultiva;*
 - b. *approva la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;*
 - c. *nomina i componenti del Comitato scientifico.*
- il Collegio dei revisori dei conti:
 - a. *vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie;*
 - b. *esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente che contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione;*
 - c. *esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità;*
 - d. *presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.*

Visualizzato dunque l'assetto istituzionale dell'IRPET, occorre analizzarne la struttura operativa al fine di delineare il contesto organizzativo di riferimento che è stato oggetto di analisi e sul quale vengono implementate le misure che il presente piano triennale pone al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

La **Struttura operativa dell'IRPET** è composta da tre aree funzionali: Area della Ricerca, Area dei Servizi alla Ricerca ed Area Amministrativa, ed è articolata in 5 Centri di responsabilità, di competenza dirigenziale, individuati dal Direttore con determinazione n. 28 del 22.6.2011, come modificata con successive determinazioni (cfr. ultima modifica determinazione n. 28 del 10/07/2015).

Ogni Centro di responsabilità è costituito da un'Area tematica di ricerca e/o da Servizi per lo sviluppo e la gestione delle risorse, nel dettaglio di seguito riportato:

- 1) **Centro di responsabilità I (struttura operativa complessa)**
 - a. Area di ricerca: territorio, economia pubblica;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: metodi di valutazione delle politiche; gestione dei servizi alla ricerca; progetto di sviluppo organizzativo dei servizi alla ricerca; politiche editoriali.
- 2) **Centro di responsabilità II (struttura operativa complessa)**
 - a. Area di ricerca: lavoro, istruzione, welfare;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli di micro simulazione.
- 3) **Centro di responsabilità III (struttura operativa semplice)**
 - a. Area di ricerca: macroeconomia regionale;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: modelli macroeconomici; coordinamento delle relazioni con gli istituti di ricerca nazionali ed esteri; sistema informatico.
- 4) **Centro di responsabilità IV (struttura operativa semplice)**
 - a. Area di ricerca: sviluppo locale, settori produttivi e imprese;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: politica dei convegni e coordinamento dei seminari; programmi di formazione.
- 5) **Centro di responsabilità V (struttura operativa complessa)**
 - a. Attività amministrative e finanziarie;
 - b. Servizi per la gestione e lo sviluppo delle risorse: sviluppo organizzativo dei servizi amministrativi; controllo di gestione

Questa articolazione organizzativa evidenzia che a ciascun centro di responsabilità (a cui corrisponde un dirigente diverso) sono attribuiti dei servizi trasversali rispetto all'Ente nel suo complesso.

In tal modo è garantito un maggior controllo sull'operato dei diversi soggetti, in quanto ogni servizio svolge almeno una parte della sua azione nei confronti dell'IRPET nel suo complesso.

Inoltre, nell'ottica di una maggiore efficacia delle funzioni di coordinamento delle strutture operative è stato individuato un Dirigente coordinatore vicario, con le funzioni di seguito specificate:

- a. definizione e verifica dei programmi di attività;
 - b. rappresentanza esterna in ordine alle competenze scientifiche e di ricerca dell'Istituto;
 - c. tenuta dei rapporti con organi e strutture della Regione Toscana e di altri organismi pubblici e privati;
 - d. programmazione delle risorse umane;
 - e. politiche del personale;
 - f. gestione delle relazioni sindacali;
 - g. sostituzione del Direttore in caso di sua assenza temporanea,
- con le specificazioni di competenze nell'ambito delle funzioni lui attribuite disposte con determinazione del Direttore n. 30 del 01/10/2014

Tale figura è chiamata a sovrintendere le attività di settori con competenze trasversali (politiche del personale e coordinamento dei programmi di attività), ed è in grado di monitorare la correttezza dell'operato dei vari settori.

Proprio in ragione di tali funzioni di coordinamento e di integrazione delle attività di una pluralità di strutture operanti su ambiti di competenze omogenee e trasversali, nella persona del Dirigente vicario, dott. Nicola Sciclone, è stato altresì individuato il Responsabile della trasparenza e Responsabile della prevenzione della corruzione.

Al dirigente con funzioni vicarie afferisce la struttura di supporto giuridico, che lo coadiuva anche nello svolgimento degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza.

Esposta l'articolazione della struttura organizzativa si precisa che IRPET è un istituto di piccole dimensioni sotto il profilo numerico del personale in servizio.

Il personale in servizio al 31/12/2015 risulta essere di **41** unità, di cui **34** in ruolo (di cui 4 dirigenti e 29 personale del comparto) e **8** a tempo determinato (di cui 1 dirigente e 7 personale del comparto).

Nella tabella seguente è evidenziata la distribuzione del personale in servizio presso l'IRPET nelle diverse aree funzionali:

2.

IL PERSONALE PER AREA FUNZIONALE AL 2015

Area funzionale	Dirigenti		Comparto		TOTALE
	Ruolo	Tempo determinato	Ruolo	Tempo determinato	
Ricercatori	3	1	10	5	19
Assistenza alla ricerca (istruttori statistici)			6	1	7
Servizi alla ricerca			9	2	11
Amministrazione	1		3	1	5
TOTALE	4	1	28	9	42

Come evidenziato dalla tabella, il personale afferente i servizi “strumentali” e “trasversali” dell’ente è così composto:

- “Servizi alla ricerca”: 2 addetti per Segreteria, Protocollo, Rilevazione presenze; 1 informatico; 3 per gli Allestimenti editoriali; 1 per la Biblioteca; 1 per Centralino; 2 per la Struttura di supporto giuridico
- “Servizio Attività amministrative e finanziarie”: 4 addetti amministrativi

Il personale afferente i vari servizi è composto da profili che presentano professionalità specifiche collegate alle competenze del servizio medesimo e, pertanto, difficile da sostituire con altri soggetti interni.

Tuttavia, a garanzia della prevenzione della corruzione, interviene il fatto che tali soggetti operano non solo nei confronti del proprio dirigente di riferimento, ma anche rispetto all’intera struttura dell’IRPET, compreso il Direttore. Pertanto, ogni Centro di responsabilità nonché il Dirigente vicario si avvale dell’operato dei diversi servizi, potendone altresì valutare l’efficacia e la correttezza nell’ambito della prestazione organizzativa di ciascun dipendente. Non solo, nell’ottica di garanzia della legittimità dell’operato dei vari servizi- salvo le peculiarità tipiche del Servizio Amministrazione che richiedono specifica professionalità da parte del Dirigente di riferimento- il Direttore può effettuare una rotazione nell’attribuzione dei servizi ai vari centri di responsabilità e, dunque, ai vari dirigenti, quale misura concreta atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione.

Dalla ricostruzione del quadro organizzativo testé esposta appare evidente che, in conformità con l’art. 2 della L. 190/2012, rispetto alla precedente edizione del Piano 2015 non è stata creata alcuna articolazione organizzativa che determinasse aumento di spesa per uffici e personale, adibita all’ufficio anticorruzione.

L’Istituto ha infatti provveduto allo svolgimento delle attività previste dalla L. 190/2012 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al suo interno. In particolare, come sopra anticipato, a supporto dello svolgimento delle funzioni e delle attività del RPC è stata costituita la struttura organizzativa ‘Struttura di supporto giuridico’, assegnata appunto alla competenza ed alla responsabilità organizzativa, gestionale e di risultato del Dirigente coordinatore con funzioni vicarie del Direttore (Dirigente Vicario), responsabile anticorruzione, composta da risorse professionali già presenti all’interno della dotazione di organico dell’IRPET.

Tuttavia, l’analisi del contesto interno mostra una criticità proprio con riferimento alla struttura supporto giuridico composta da sole due unità (di cui peraltro una di ruolo ed una a tempo determinato). Tale struttura è infatti destinata ad effettuare molteplici attività (gestione del personale, adeguamento della normativa, gestione dei contratti), oltre all’adempimento degli obblighi legati alla materia in esame. Si manifesta inoltre il pericolo di una congestione di attività tra loro molto diverse in capo alle stesse persone, peraltro le uniche dotate di professionalità correlate ai citati adempimenti.

Emerge dunque la difficoltà legata alle ridotte dimensioni dell’ente ed alla natura dello stesso, quale ente di ricerca: non è infatti possibile operare una rotazione del personale nei settori più a rischio, dato che il personale presenta professionalità totalmente diverse rispetto a quelle necessarie per l’assolvimento di determinati compiti (si pensi al settore contratti, quale area ad alto rischio di corruzione).

In particolare risulta impossibile operare una distinzione nei compiti o una rotazione del personale in quelle che sono le attività a maggior rischio di corruzione, perché i numeri e le professionalità interne non lo consentono, dato che la maggior parte del personale è interessato in attività prettamente di ricerca scientifica e non ha conoscenze amministrative tali da consentire la gestione dei rapporti contrattuali esterni.

Con riferimento a tale particolare situazione interna, tuttavia, se dal lato del personale addetto agli adempimenti non è possibile intervenire dato anche le restrizioni legislative in materia di assunzioni, dal lato dei responsabili degli uffici si tende ad attribuire a ciascuno di essi autonoma responsabilità in merito alla gestione dei budget e alla realizzazione degli obiettivi, salvo alcune figure trasversali quali il Dirigente Amministrativo ed il Dirigente Vicario chiamati ad operare su aspetti relativi all’intera struttura.

La ripartizione della responsabilità tra i dirigenti fa sì che gli addetti operino non con un unico referente ma con molteplici dirigenti, ciascuno in relazione al proprio settore di attività e/o ricerca.

Così facendo, si tende da un lato ad evitare un accentramento dei poteri in capo ad un solo soggetto e dall'altro a garantire una responsabilizzazione di tutti i dirigenti, fermo restando il controllo generalizzato sul loro operato sia dal punto di vista finanziario, ad opera del competente dirigente, sia dal punto di vista organizzativo, attraverso le figure del Direttore e del Dirigente Vicario.

2.2 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di individuare come le caratteristiche, intese come variabili sociali, economiche, culturali, in cui l'IRPET opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Si tratta di individuare le principali influenze e/o pressioni a cui l'Istituto può essere sottoposto, al fine di comprendere quali siano effettivamente le minacce di corruzione e, quindi, di adottare misure efficaci ad eliminare e/o prevenire fenomeni corruttivi.

Le informazioni ed i dati che possono essere indicativi a tale scopo per un ente, quale IRPET, che non è un ente territoriale e svolge la sua azione essenzialmente nel campo della ricerca, sono quelle di carattere economico e politico, relative ai finanziamenti ed agli indirizzi/obiettivi al medesimo assegnati.

L'IRPET, come stabilito dalla legge istitutiva (L.59/96 e s.m.i), è ente dipendente della Regione Toscana, dotato di personalità giuridica, che svolge attività di studio, ricerca e consulenza nell'ambito dell'analisi economica, sociale e territoriale, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale.

È finanziato con il contributo regionale ordinario per la copertura delle spese di funzionamento, dagli ulteriori contributi regionali per l'esecuzione di attività eccedenti il programma istituzionale e dai proventi della vendita di servizi ad enti pubblici diversi da Regione Toscana ed a soggetti privati, peraltro solo residuali.

Da tale previsione legislativa risulta dunque evidente che è la Regione il principale interlocutore dell'IRPET: essa individua ed assegna ad IRPET gli ambiti tematici e detta gli indirizzi programmatici delle proprie ricerche ed analisi, per lo svolgimento dei quali eroga contributi che rappresentano la prevalente fonte di finanziamento dell'Istituto.

Se infatti, sempre secondo quanto previsto dalla legge di ordinamento istitutiva sopra citata, IRPET può svolgere anche attività per conto di soggetti pubblici e privati esterni, diversi dalla Regione, resta comunque il limite della loro compatibilità con i compiti istituzionali di cui all'art. 2.

Dunque, la maggior influenza sull'attività dell'IRPET è indubbiamente legata al rapporto con le strutture regionali, derivante dalla stessa natura dell'ente, quale ente regionale, i cui organi sono di nomina regionale e le cui strategie operative sono stabilite nei programmi di attività, annuale e pluriennale, che vengono trasmessi alla Giunta ed al Consiglio regionale, unitamente al Bilancio di previsione.

Legato inoltre alla sua natura regionale, altro fattore di criticità è invero ravvisabile nella dimensione territoriale dell'operato dell'IRPET.

Il fatto di occuparsi di programmazione regionale lega infatti l'Istituto, prevalentemente ed inevitabilmente, al territorio toscano ed ai suoi principali interlocutori: non solo dunque la Regione, ma anche gli enti pubblici locali toscani, ovvero le Università, le Camere di Commercio, le società toscane che operano analisi territoriali, ovvero coloro che hanno un'ampia conoscenza dei dati relativi alla Toscana.

Tuttavia, a fronte di tale "limite geografico" che potrebbe rilevare come fattore di rischio nell'analisi del contesto esterno, preme sottolineare che l'attività dell'IRPET, proprio perché relativa allo studio e ricerca, è soggetta ad una forma indiretta di controllo generalizzato.

Infatti, i risultati dell'attività dell'IRPET sono oggetto di rapporti periodici e di relazioni specifiche presentati in forma pubblica (convegni e seminari) e sono raccolti nelle pubblicazioni dell'Istituto, a disposizione sia in forma cartacea (volumi che possono essere richiesti all'Istituto attraverso il servizio di biblioteca e documentazione) che elettronica (consultabili e scaricabili dal sito web).

Ciò garantisce massima trasparenza sull'attività svolta e massima accessibilità alle ricerche compiute dall'Istituto, nonché consente una valutazione sul suo operato a portata di chiunque sia interessato.

Inoltre, la volontà di IRPET di allargare, nei limiti del possibile, il raggio della sua attività e di interlocutori è rilevabile sia nei suoi numerosi interventi e partecipazioni a convegni di carattere nazionale o interregionale, sia nei rapporti intessuti a livello europeo (con la partecipazione anche a progetti europei) ed a livello internazionale con riferimento alla costruzione di modelli (macroeconomici ed econometrici).

E' poi da rilevare la presenza di un organismo del tutto esterno all'IRPET che effettua un controllo sulla performance dell'Istituto: **l'Organismo Indipendente di valutazione (O.I.V.)**, costituito, come previsto dalla normativa di riferimento - in particolare dal d.lgs. 150/2009- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 244 del 29 dicembre 2011 e con Decreto del Presidente della Giunta n. 1/2014, che esplica funzioni di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché del sistema di premialità, valutando l'operato dell'Istituto.

3.GESTIONE DEL RISCHIO

3.1 MAPPATURA DEI PROCESSI

Come è noto il processo di gestione del rischio rappresenta il fulcro del PTPC.

Pur difettando nel testo della L.190/2012 un espresso e specifico riferimento alla gestione del rischio, è tuttavia evidente che l'intera costruzione sistematica dell'assetto normativo è improntata su di esso, come emerge da una lettura di insieme delle disposizioni di tale legge.

Proprio per questo, muovendo dalle risultanze negative della valutazione dei PTPC fino ad ora adottati dalle amministrazioni, l'Autorità ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti proprio in ordine alle fasi in cui il processo di gestione del rischio deve articolarsi, in modo da aiutare le amministrazioni a superare le carenze riscontrate.

A questo proposito, momento e fase indispensabile nella gestione del rischio - per delineare il reale livello di esposizione al rischio di corruzione di ogni Amministrazione, in relazione alla propria struttura ed organizzazione oltre che alle proprie attività, e conseguentemente per la formulazione di un'adeguata e concreta strategia di prevenzione della corruzione - è costituito da "l'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi" e dell'analisi di tutte le aree di attività.

Ciò implica una complessa opera di auto-analisi organizzativa, che tenga conto della dimensione organizzativa dell'amministrazione, delle risorse disponibili, delle conoscenze e competenze tecniche adeguate da parte delle risorse dedicate. Per questa ragione, l'Autorità precisa che la mappatura generalizzata di tutti i processi possa essere effettuata con diversi livelli di approfondimento.

La scelta del livello di approfondimento, da cui dipende la completezza e generalità della mappatura deve essere reso compatibile *"con situazioni di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di (...) mancanza [o scarsità, N.D.R.] delle risorse tecniche adeguate (...)."*

Accogliendo dunque gli indirizzi suggeriti dall'ANAC, legati prevalentemente all'analisi del contesto interno che evidenzia le difficoltà organizzative dell'Istituto dovute alle ridotte

dimensioni, risulta impossibile procedere nell'immediato ad una mappatura generalizzata ed esaustiva su tutta l'attività svolta, ritenendo perciò necessario distribuirla e completarla entro le prossime due annualità.

Ciò premesso, nel 2014 con la redazione della prima edizione del PTPC, IRPET ha cercato di operare una adeguata mappatura dei processi interni, individuando le attività, i processi ed i procedimenti e/o fasi di essi svolti in ogni struttura organizzativa interna (centri di responsabilità), nel cui ambito è maggiormente alto il rischio/pericolo del verificarsi di episodi di corruzione.

Nello specifico le principali attività di IRPET, date le competenze attribuite dalla legge di ordinamento (L.R. 59/1996), afferiscono all'attività di studio, ricerca e consulenza in materia di programmazione economica, sociale e territoriale. Per l'esecuzione di tali attività, ai dirigenti di IRPET responsabili di struttura operativa, ciascuno per le attività e per i progetti riguardanti la disciplina oggetto dell'area di ricerca cui sono preposti e comunque assegnati alla propria struttura, sono attribuite funzioni gestionali e amministrative.

Alla luce della ricostruzione esposta si è, quindi, provveduto alla "mappatura dei processi" sulla base del contesto e delle finalità istituzionali di IRPET, individuando in primis le aree generali soggette al rischio di corruzione.

Come richiesto nella raccomandazione allegato 1 al PNA, la ricognizione delle attività non si è limitata ai soli procedimenti riconducibili agli ambiti indicati dalla L. 190/12, all'art. 1, comma 16, come maggiormente sensibili al rischio corruttivo, ma sono state individuate ulteriori aree di rischio che rispecchiano il contesto interno e l'attività istituzionale dell'Istituto.

Fin dalla prima stesura del PTPC, dunque, la ricognizione delle aree a rischio non si è limitata a ripetere pedissequamente l'indicazione delle cd. aree "obbligatorie" nel PNA, ma sono state delineate altre due aree di rischio, definite "specifiche", in relazione ai compiti istituzionali ed all'assetto organizzativo di IRPET.

Si fa invero presente come, solo due delle quattro aree di rischio individuate come obbligatorie dall'art. 1 comma 16 della L. n. 190/2012 e dall'Allegato n. 2 al PNA, sono state inserite nel PTPC dell'Istituto, in quanto applicabili all'ordinamento dell'IRPET- quali l'area **A**. Acquisizione e progressione del personale e l'area **B**. Affidamento di lavori, servizi e forniture- mentre non sono state previste le altre due aree – Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazione concessione) e Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari- poiché il rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetti economici diretti ed immediati non rientra tra le attività dell'Istituto e di conseguenza non risulta applicabile alla realtà dell'IRPET.

Sono però state fin dall'inizio individuate altre aree di attività, ulteriori a quelle obbligatorie, definite "specifiche", correlate alle attività istituzionali di competenza, quali il pagamento dei debiti dell'amministrazione e la stipula di convenzioni e/o accordi di collaborazione con soggetti pubblici.

Seguendo infatti le indicazioni del PNA secondo cui "*sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto*", si è fin da subito cercato di individuare quelle aree che attengono specificatamente alle caratteristiche peculiari del nostro ente e che possono comunque far emergere fattori di rischio.

Risultano, quindi, nel PTPC 2014-2016, 4 aree di rischio, due di carattere generale (A e B) e due di carattere specifico (C e D):

- **Area di rischio A: Processi di acquisizione e progressione del personale**, articolate nei sotto processi di reclutamento, progressioni di carriera ed economiche, conferimento di incarichi di collaborazione, conferimento di incarichi dirigenziali, conferimento di incarichi di P.O., incarichi extra-impiego al personale dipendente di IRPET, procedure di valutazione di illeciti disciplinari, altro
- **Area di rischio B: Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture** ai sensi del D.Lgs. 163/2006, articolato nei sotto processi di procedure negoziate di acquisizione in

economia, affidamenti diretti, adesione a Convenzioni/accordi quadro/contratti aperti, altro

- **Area di rischio C: Processo relativo pagamento dei debiti dell'amministrazione**, articolate nei sotto processi di liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture
- **Area di rischio D: Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici per attività di interesse comune** e corresponsione di contributo

Con la determinazione 12/2015 l'ANAC, oltre ad aver richiesto agli enti di mappare tutti i processi identificando aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi- compito che IRPET risulta aver fin dall'inizio assolto, come sopra evidenziato- ha individuato altre aree ad alto livello di probabilità di eventi rischiosi, quali:

1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
3. Incarichi e nomine
4. Affari legali e contenzioso

Per quanto riguarda l'IRPET, si ritiene tuttavia che tali aree siano solo parzialmente riconducibili all'operato dell'Istituto e, per quanto di competenza, già ricomprese nelle quattro aree di rischio già previste nel PTPC 2014.

Infatti con riferimento alla prima area (Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio) si evidenzia come la parte di interesse dell'IRPET, ovvero la gestione delle spese, già è stata prevista come area di rischio specifica sotto la denominazione (Processo relativo al pagamento dei debiti dell'amministrazione). Anche la seconda area (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni) non risulta applicabile alla realtà dell'istituto, in quanto non attinente la sua attività.

Con riferimento all'area "Incarichi e Nomine" si fa presente che gli incarichi individuali di collaborazione sono già stati compresi come "processi" nella macro area A "Processi di acquisizione e progressione del personale". Viceversa non sono presenti altre procedure nell'attività dell'IRPET relative alla nomina di membri degli organi le quali, infatti, sono di competenza di Regione Toscana, come stabilito nella legge istitutiva.

Infine, non ha attinenza con il nostro operato il settore "affari legali e Contenzioso" dal momento che IRPET non dispone di un ufficio legale e, pertanto, anche la gestione degli eventuali contenziosi viene rimessa per gli affari di carattere istituzionale all'Avvocatura regionale, per gli affari non di rilievo istituzionale, ad avvocati esterni appositamente incaricati per la difesa in giudizio dell'Istituto.

Posto quindi che queste aree di rischio, indicate dall'ANAC come "generali" nella determinazione n. 12/2015, risultano solo parzialmente coincidenti con l'attività dell'IRPET e che le attività di interesse sono già state sostanzialmente ricomprese nelle aree già previste nel precedente PTPC, non si ravvisa l'opportunità di introdurre tali nuove aree come autonome aree generali, quanto viceversa di ampliare la sfera dei processi in esse incluse, alla luce delle indicazioni proposte.

Viceversa con il presente aggiornamento si è ritenuto opportuno procedere alla creazione di un'ulteriore area di rischio "specificata", legata all'attività di ricerca ed, in particolare, alla **Gestione di progetti di ricerca**, sia finanziati da fondi strutturali europei sia da fondi regionali o nazionali.

Infatti è stato considerato come questa macroarea interessi attivamente l'operato dell'IRPET nelle sue diverse componenti organizzative, riguardando tutti i Dirigenti dell'Istituto e tutto il personale: sia i ricercatori che strutture trasversali come gli allestimenti editoriali, il Supporto giuridico ed il Servizio Amministrativo interessato nella fase di rendicontazione.

Inoltre si è mutata la denominazione dell'Area B da "*Processi di affidamento di lavori, servizi e forniture*" a quella più generica "*Contratti pubblici*", al fine di comprendere al suo interno non solo le attività relative alla fase dell'affidamento (ovvero di individuazione del soggetto contraente) ma anche tutte le ulteriori fasi di realizzazione/esecuzione del contratto.

Alla luce dunque della ricognizione effettuata con il presente aggiornamento, risultano 5 Aree di rischio per IRPET (le prime due di carattere generale, le altre tre “specifiche”):

- **Area di rischio A: Processi di acquisizione e progressione del personale**
- **Area di rischio B: Contratti Pubblici** ai sensi del D.Lgs. 163/2006,
- **Area di rischio C: Processo relativo pagamento dei debiti dell'amministrazione**
- **Area di rischio D: Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici per attività di interesse comune** e corresponsione di contributo
- **Area di rischio E: Gestione di progetti di ricerca**

Una volta individuate tali aree, con il presente Aggiornamento, è stata altresì avviata la mappatura dei processi ad esse collegati, andando ad integrare ed ampliare quelli già previsti nel precedente Piano (tabella A).

Infatti seguendo le indicazioni di cui alla determinazione Anac 12/2015 è necessario indicare tutte le attività inerenti le aree considerate, non solo considerando i cd. procedimenti in senso proprio, ma tutti i processi, ovvero tutte le attività che si concludono o meno con un provvedimento e che abbiano o meno un destinatario diretto o indiretto.

In primis, sono stati inseriti nelle prime quattro aree (A, B, C, D) gli ulteriori processi che derivano dalle Aree generali indicate dall'ANAC nella determinazione 12/2015 e sopra citate, ovvero quelli che già da una prima ricognizione delle attività, in sede di controllo, sono stati evidenziati come mancanti (es. nell'Area Personale sono stati introdotti anche i processi relativi alla gestione assenze-presenze; permessi; telelavoro).

Quindi, sempre seguendo le indicazioni ANAC, è stata rinominata l'area di rischio B, con il termine più generale “Contratti Pubblici” in modo da ricomprendere al suo interno tutto l'iter della procedura contrattuale, dalla fase di individuazione del contraente a quella di esecuzione del contratto.

Con riferimento alla nuova Area E (Gestione di progetti di ricerca) si è infine provveduto all'individuazione dei principali processi ad essa afferenti.

La mappatura di tali processi risulta nella Tabella allegato A al presente piano.

Tale tabella (Allegato A), scaturita dall'attività di rilevazione e valutazione dei processi amministrativi gestiti dalle strutture operative, riporta i singoli processi e/o attività o fasi di essi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi, raggruppati nelle seguenti macroaree di rischio rilevate con la mappatura:

- **area di rischio A: Processi di acquisizione e progressione del personale**, articolate nei sotto processi di reclutamento, progressioni di carriera ed economiche, conferimento di incarichi di collaborazione, conferimento di incarichi dirigenziali, conferimento di incarichi di P.O., incarichi extra-impiego al personale dipendente di IRPET, procedure di valutazione di illeciti disciplinari, altro;
- **area di rischio B: Contratti Pubblici**, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, articolato nei sotto processi di procedure negoziate di acquisizione in economia, affidamenti diretti, adesione a Convenzioni/accordi quadro/contratti aperti, altro;
- **area di rischio C: Processo relativo al pagamento dei debiti dell'amministrazione**, articolate nei sotto processi di liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture;
- **area di rischio D: Stipula di convenzioni e accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici per attività di interesse comune** e corresponsione di contributo.
- **area di rischio E: Gestione dei progetti di ricerca**: programmazione attività, procedure affidamento all'esterno di servizi (rinvio ad area di rischio B), stesura report e convegnistica, rendicontazione.

Tuttavia non può ancora dirsi conclusa la mappatura dei processi: è stato avviato il lavoro ed in buona parte già eseguito, ma date le carenze organizzative legate all'anno passato e già illustrate in premessa, il completamento della mappatura potrà effettuarsi solo in un arco di tempo più lungo.

In particolare, nell'area di rischio B "Contratti Pubblici", dovranno essere individuati tutti i processi non solo relativi alla fase di affidamento, ma anche di stipula e di esecuzione del contratto.

La suddetta analisi richiede un intervento significativo, anche per tempo e carico di lavoro, che l'IRPET si propone di realizzare nell'arco del prossimo biennio.

3.2 IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL RISCHIO

Come indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione l'analisi del rischio è essenziale al fine di:

- *comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per prevenirli*
- *definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti ed il livello di esposizione al rischio dei processi.*

Sotto il primo aspetto, relativo all'individuazione e comprensione delle cause degli eventi rischiosi, seguendo l'elenco esemplificativo indicato dalla stessa Autorità nella più volte citata determinazione 12/2015, si fa riferimento alla:

- a) mancanza di controlli
- b) mancanza di trasparenza
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza normativa di riferimento
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
- e) scarsa responsabilizzazione interna
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità

Tali cause possono essere valutate con riferimento a ciascun processo anche relativamente al nostro Ente.

Il presente aggiornamento opera appunto un'importante novità rispetto al passato, introducendo un passaggio nel processo di gestione del rischio: l'individuazione delle cause.

Tale passaggio è particolarmente rilevante al fine della corretta e concreta identificazione dei rischi e della correlata strategia di prevenzione: conoscendo infatti le cause è più facile indicare le misure specifiche atte a neutralizzare e contrastare il rischio.

A tal fine, con riferimento ad ogni singolo processo (tabella A) è stata valutata la presenza o meno delle cause di rischio sopra elencate: attraverso un incrocio dei dati, si è perciò definito quali siano i possibili fattori rischiosi che interessano le diverse attività, in modo da poter individuare misure più efficaci e concrete di prevenzione della corruzione, in quanto collegate direttamente, e non più solo astrattamente, alla causa in cui si insinua il rischio.

L'analisi incrociata delle cause di rischio inerenti ciascun processo delle 5 macroaree sopra indicate è visibile nell'allegato C al presente documento.

Per quanto attiene al secondo aspetto, relativo all'identificazione degli eventi rischiosi, l'ANAC pone particolare attenzione a questa fase, in quanto *"un evento rischioso non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione."*

Al fine di porre in essere tale analisi, inoltre, l'Autorità invita ad acquisire il maggior numero di fonti informative (procedimenti disciplinari, segnalazioni, report di uffici di controllo, incontri con i responsabili degli uffici, casi giudiziari e altri dati di contesto esterno)

Tuttavia, per quanto attiene ad IRPET, mancano dati oggettivi da prendere come riferimento per l'analisi del rischio, dato che, al momento, non vi sono né dati giudiziari né procedimenti disciplinari pendenti né ricorsi amministrativi in tema di affidamento. Anche l'assenza di tali

dati, comunque, si ritiene essere indicativa: indubbiamente le stesse dimensioni e la natura dell'Istituto contribuiscono all'assenza di contestazioni e controversie, ma è altresì palese la volontà dell'IRPET di operare nel rispetto delle regole.

Lo stesso dicasi per la mancanza di procedimenti disciplinari, indice di un clima di cooperazione e di una cultura dell'etica del lavoro che caratterizza i dipendenti dell'IRPET.

Analogo discorso può farsi per i dati di natura percettiva relativi alle valutazioni espresse da soggetti interessati, quali ad esempio, segnalazioni pervenute, reclami, o rassegne stampa. Sono stati attivati da IRPET i canali volti all'acquisizione di tali riscontri, che tuttavia, ad oggi, non risultano pervenuti.

L'unico canale attraverso cui, ad oggi, sono state recepite informazioni utili a valutare i rischi di corruzione, è quello interno, legato agli incontri periodici tra dirigenti, dirigenti e Direttore e con lo staff di riferimento, in particolare con la Struttura Supporto giuridico.

A tal fine si è ritenuto utile procedere ed inserire tra le misure di prevenzione, apposite riunioni di coordinamento in cui analizzare lo stato di avanzamento di quelle già individuate ed in attuazione, nonché rispondere alle emergenti problematiche ed ai possibili rischi che nel corso dell'anno possono manifestarsi.

3.3 VALUTAZIONE E PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio, fin dal PTPC 2014-2016, è stata eseguita utilizzando la metodologia suggerita dal P.N.A. per la misurazione del livello di rischio dei vari processi e/o procedure mappati, in relazione ai fattori di rischio individuati.

Nel presente Aggiornamento si mantiene il metodo di valutazione finora utilizzato, portando tuttavia delle correzioni, correlate alla nuova individuazione delle aree di rischio e dei relativi processi.

Ed, invero, nell'ambito delle aree di rischio individuate dalla mappatura, come risultanti dall'ampliamento effettuato con il presente Aggiornamento, si è proceduto all'applicazione della tabella di valutazione del rischio (di cui all'allegato 5 al P.N.A.) a ciascuno dei processi – procedimenti – attività rilevati, producendo una separata scheda riepilogativa dei risultati numerici emergenti dal calcolo degli indici di valutazione della probabilità e degli indici di valutazione dell'impatto previsti, per giungere alla determinazione del rispettivo livello di rischio.

La stima della probabilità tiene conto, oltre ai fattori discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, anche dei controlli già in atto, in relazione alla loro efficacia rispetto al rischio considerato.

Gli indici medi di probabilità e di impatto, applicati a ciascun processo a rischio, sono stati moltiplicati tra loro onde ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio, compreso in una scala di valore da 0 a 25.

Gli esiti del lavoro di indicizzazione sono contenuti nella tabella allegata al presente PTPC. Dall'esame di tali dati risulta che la media finale del rischio è pari a **4,08** in una scala valoriale 0/25 (risultante dal prodotto tra il rischio della probabilità moltiplicato per il rischio dell'impatto). In nessun caso il livello di rischiosità è superiore a 10.

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Le precedenti edizioni del PTPC, in coerenza con quanto previsto nel PNA approvato l'11 settembre 2013, classificavano le misure in obbligatorie ed ulteriori (a loro volta comprensive di misure trasversali).

Venivano definite misure “obbligatorie” quelle la cui applicazione discende direttamente dalla legge o da altre fonti normative; “ulteriori” quelle inserite nei PTPC a discrezione dell'amministrazione.

Muovendo dalle considerazioni critiche in ordine all'individuazione delle misure nei PTPC analizzati, che si era sostanzialmente risolta in una "pianificazione di misure astratte e non realizzabili" l'Autorità ha precisato che nella fase di trattamento del rischio le amministrazioni "non devono limitarsi a proporre astrattamente le misure, ma devono opportunamente scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione".

In altri termini, la fase di individuazione delle misure deve essere accompagnata alla valutazione della loro sostenibilità e verificabilità, nel senso della attuabilità della fase di monitoraggio e controllo delle stesse.

Di qui dunque, superando la distinzione originaria tra misure obbligatorie e ulteriori, l'autorità ha suggerito una nuova classificazione, volta a migliorare l'individuazione delle misure da parte delle amministrazioni, tra:

- "misure generali" che incidono cioè sul sistema complessivo di prevenzione della corruzione intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione (es: codice di comportamento, formazione ...)
- "misure specifiche" che invece toccano problemi specifici individuati con l'analisi del rischio

All'interno di ciascuna categoria di misure suddette possono rientrarvi misure obbligatorie e misure ulteriori.

In continuità con quanto fatto fin dalla prima stesura del PTPC, nel presente aggiornamento si è proceduto per ciascun processo individuato a definire le misure atte a prevenire il fenomeno corruttivo, individuando altresì i responsabili della loro attuazione e la tempistica di riferimento. Sulla base dell'esito delle valutazioni di rischio riportate nella tabella A, per ciascun gruppo procedimenti/attività all'interno delle aree di rischio sono stati evidenziati i principali rischi di corruzione, con l'indicazione dei principali fattori di rischio per ciascun settore di attività, nonché le strutture coinvolte e relativi controlli e/o misure attuate e da implementare, sia di carattere obbligatorio che ulteriore, come riportati nella tabella di cui all'Allegato B.

Fra le misure di prevenzione sono richiamate anzitutto le misure già attuate, mentre quelle da implementare sono state accompagnate dalla indicazione delle articolazioni competenti ad attuarle, nonché dei tempi di attuazione.

4.1 MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Le misure generali di carattere trasversale riguardano l'intera attività dell'Istituto e, come tali, la loro attuazione riguarda più uffici e più referenti.

Esse sono individuate al fine di prevenire il verificarsi del fenomeno corruttivo con riferimento ad intere aree di rischio o con riferimento, ancora più generale, al modo in cui IRPET programma, pianifica, opera sia all'interno della propria organizzazione, sia verso l'esterno.

Alcune misure generali, di **carattere "ulteriore"**, in quanto individuate con specifico riferimento alla realtà dell'IRPET, sono **già in atto**, come risulta nella tabella allegata B. Si tratta di alcuni strumenti gestionali ed organizzativi che costituiscono di per sé utili ausili per la prevenzione della corruzione, quali:

- il sistema informativo delle attività dell'Istituto in rapporto alle strutture (centri di responsabilità) cui sono assegnate;
- il coordinamento della gestione da parte dei dirigenti ed, in particolare, gestione del personale integrata e partecipata tra i vari dirigenti;
- lo svolgimento di incontri e riunioni di coordinamento periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi E Direttore per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali (riunione di coordinamento).
- la procedura di controllo di regolarità contabile, esercitata dal dirigente amministrativo per gli atti amministrativi e di diritto privato assunti dal Direttore e dai dirigenti e le proposte di deliberazione di competenza del Comitato di indirizzo e controllo, che comportano entrata o spesa

- il meccanismo di pubblicità e trasparenza sul proprio sito istituzionale dei propri atti, muovendo dalla considerazione del nesso stretto ed inteso, sancito dalla stessa normativa nazionale, tra principio di trasparenza e prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione. Sono state inoltre proposte **misure aggiuntive da implementare** nel triennio per mitigare ulteriormente il rischio. Tutte questi elementi sono descritti nella tabella B, aggiornata rispetto al Piano precedente con le modifiche implementate.

Tra le misure di carattere generale (in quanto trasversali all'attività dell'Istituto), di **tipo obbligatorio** (perché il loro assolvimento è previsto dalla legge), meritano trattazione specifica quelle relative ai seguenti aspetti:

- trasparenza
- formazione
- tutela del WHISTELBLOWER
- codice di comportamento

Si tratta infatti di misure su cui o lo stesso legislatore ovvero l'Anac, entro la sfera di sua competenza, sono intervenuti recentemente e che, pertanto, prevedono adempimenti specifici che IRPET è chiamato ad assolvere. Nei paragrafi successivi ne viene illustrato lo stato di attuazione e quali miglioramenti/correzioni l'Istituto è chiamato ad adempiere nel breve e lungo periodo.

4.1.1 Trasparenza

Come già evidenziato nell'aggiornamento del P.T.P.C. per il triennio 2015-2017, risulta indubbio che la prevenzione della corruzione si fonda anche sulla trasparenza, la quale assicurando la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative e delle loro modalità di erogazione, contribuisce a prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità ed a dimostrare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

A tale scopo, coerentemente con quanto già effettuato nelle precedenti edizioni del Piano ed in accoglimento della raccomandazione contenuta nell'Aggiornamento 2015 al PNA dell'Autorità, nella forma di sezione specifica al P.T.P.C., in calce al presente documento, è delineata la **SEZIONE II** contenente il **Programma Triennale per la Trasparenza ed integrità (P.T.T.I.)**. Tale programma, analogamente ai Piani per i trienni precedenti, è stato redatto tenendo conto di quanto previsto nel D.Lgs. 33/2013, nella L. 190/12 e secondo le fasi, le attività ed i soggetti competenti, così come indicati nella delibera CIVIT 2/2012 e nelle Linee guida CIVIT di cui alla delibera 50/2013.

Si rimanda pertanto alla sezione interna (Sezione II) del presente documento, specificamente dedicata al P.T.T.I.

4.1.2 Formazione

Tale misura è in corso di attuazione.

Come risulta infatti dal P.T.P.C. 2015-2017, nonché dalla relazione annuale redatta a consuntivo delle attività svolte nel 2015, pubblicata lo scorso 15 gennaio 2016, le attività formative avviate con la prima edizione 2014-2016 del P.T.P.C., da realizzare nell'arco del triennio di applicazione del Piano, sono distinte in processi di formazione di base e di formazione continua per aggiornamenti per l'espletamento delle attività a rischio di corruzione.

A tale scopo, a partire dall'anno 2015, l'Istituto si è proposto di avviare due percorsi formativi differenziati, suddivisi per tipologia di destinatari:

1. Un formazione base di "livello generale", rivolta indistintamente a tutti i dipendenti, che sarà erogata internamente e sarà diretta alla conoscenza generale sugli aspetti della normativa anticorruzione e trasparenza, con particolare riguardo ai principi dell'etica del lavoro pubblico e della legalità, alla disciplina della trasparenza e pubblicità, all'attuazione della

normativa in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, nonché all'illustrazione del Codice di comportamento.

2. Un corso formativo di "livello specifico", indirizzato ai dirigenti e ai dipendenti direttamente coinvolti nell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruzione, in quanto impegnati in attività a rischio, già avviato per questi ultimi nel corso del 2014. Tale formazione comprenderà oltre alla formazione generale, gli aggiornamenti ed approfondimenti specifici sulle aree di rischio individuate nel P.T.P.C. (appalti, personale, pagamento dei debiti, convenzioni e accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, gestione dei progetti di ricerca).

Tra gli obiettivi delle iniziative di formazione che l'Istituto intende portare avanti, oltre all'implementazione

della conoscenza della normativa e delle sue evoluzioni da parte dei soggetti più direttamente interessati all'adozione ed all'applicazione delle misure di prevenzione del rischio di corruzione, vi è poi quello di diffondere una conoscenza e cultura della legalità estesa a tutti i settori di attività dell'Istituto, ancorché non interessati da eventi corruttivi.

Ed infatti, se è vero che la misura della formazione è definita dal PNA, approvato nel settembre 2013, come "misura obbligatoria" in quanto disciplinata direttamente dalla legge, è altresì da considerare che nell'aggiornamento 2015 al medesimo PNA è precisata la necessità che le amministrazioni e gli enti progettino una azione formativa che possa effettivamente prevenire e contrastare comportamenti corruttivi. Di qui dunque il suggerimento di percorsi formativi specifici e differenziati, per contenuti e livelli di approfondimento, a seconda dei destinatari, come già in programma in Istituto.

In linea con i proponenti dell'ANAC - consci che il rafforzamento del senso di appartenenza e la costruzione di un ambiente lavorativo improntato a principi di lealtà, correttezza e collaborazione è alla base della prevenzione di comportamenti corruttivi - l'obiettivo è altresì quello di fornire ai dirigenti coinvolti nel processo di individuazione ed attuazione della strategia di prevenzione della corruzione le conoscenze e mezzi tecnici e giuridici per la esatta, concreta e fattiva applicazione della normativa in materia.

In merito allo stato di attuazione della formazione, come anche riportato nella sopra menzionata relazione annuale del RPC, a causa dei numerosi impegni istituzionali del personale dell'IRPET, non è stato possibile nel corso dell'anno 2015 effettuare una formazione estesa a tutto il personale, ma è stata privilegiata invece la formazione e l'aggiornamento del personale direttamente impegnato nelle attività più esposte al rischio, mediante partecipazione a corsi di formazione specifici.

Nel prossimo triennio proseguirà, compatibilmente e contestualmente con l'assolvimento degli ordinari compiti istituzionali e tenuto conto dell'importanza cruciale che la L. 190/12 (ed in specie le sue successive modifiche ed integrazioni) attribuisce alla formazione. Sarà inoltre privilegiata una formazione *in house* organizzando giornate formative, avvalendosi a tal fine di agenzie accreditate ed enti erogatori di attività formative alle pubbliche amministrazioni.

4.1.3 Tutela del Whistleblower

Stato di attuazione: processo avviato solo parzialmente.

Obiettivo: Attuare procedura prevista da ANAC nel prossimo biennio.

Tale misura coinvolge attori e responsabili plurimi: dall'Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione all'Ufficio protocollo, nonché il servizio gestione del sistema informatico per quando sarà adottato un sistema informatizzato.

Come è noto, la tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite (c.d. *whistleblower*) è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 con l'inserimento di un nuovo art. 54-bis all'interno del D.Lgs. 165/2001.

Tale tutela è stata ricondotta dal PNA, al § 3.1.11, tra le misure "generali" finalizzate alla prevenzione della corruzione ed, in particolare, tra quelle obbligatorie in quanto la sua applicazione discende direttamente dalla legge. Nel PTPC dell'IRPET del 2014, di

conseguenza, veniva adottata tale nuova misura: si prevedeva un procedimento semplificato per le segnalazioni a cura dei dipendenti, cercando di assicurarne l'anonimato.

L'art. 54-bis sopra citato è stato poi integrato dal D.L. n. 90/2014, conv. in L. 114/2014, il quale ha inserito anche l'ANAC tra i soggetti che possono ricevere segnalazioni, insieme agli altri soggetti già previsti dalla norma (Autorità giudiziaria, Corte dei Conti).

In conseguenza di ciò, con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'ANAC ha adottato apposite Linee guida volte a disciplinare le procedure che l'Autorità intende seguire per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria - delineando puntualmente le fasi del modello procedurale che intende adottare per la gestione automatizzata delle segnalazioni - e che al contempo costituiscono un utile riferimento per le amministrazioni tenute ad applicare l'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Ed invero nelle Linee guida l'Autorità fornisce alle pubbliche amministrazioni indicazioni e regole di carattere generale per l'adozione della procedura interna di gestione delle segnalazioni provenienti dai propri dipendenti, indicando le principali misure di carattere organizzativo e tecnologico di cui deve comporsi il sistema, necessarie per una efficace gestione delle segnalazioni da parte delle amministrazioni.

A tal fine, l'Autorità propone un modello procedurale di riferimento adattabile (allegato 1a alla determinazione 6/2015) particolarmente complesso che, con l'obiettivo di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, prevede che la gestione delle segnalazioni sia realizzata dalle amministrazioni con l'ausilio di procedure informatiche in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni e nelle quali il flusso di gestione debba avviarsi con l'invio della segnalazione al RPC dell'amministrazione.

L'Autorità stessa sta inoltre predisponendo un sistema automatizzato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite ed, una volta realizzato, metterà a disposizione in riuso gratuito il software e la relativa documentazione per tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta.

Data la complessità tecnica di creare ed attuare la procedura sopra individuata, per un Istituto come IRPET, di piccole dimensioni ed organizzato in poche unità e la necessità - rilevata dalla medesima ANAC - di non gravare le amministrazioni con eccessivi vincoli organizzativi (parte III Linee Guida), IRPET non è in grado di provvedere in maniera autonoma ed attende la possibilità di adoperare il software in riuso dell'Autorità non appena sarà reso disponibile.

Nel regime transitorio, pertanto, nell'impossibilità di dotarsi di un modello gestionale automatizzato e coerentemente con le indicazioni dell'Autorità, le segnalazioni provenienti dai dipendenti dell'IRPET per condotte illecite avvenute all'interno dell'Istituto dovranno essere inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità (Allegato 2 alla determina 6/2015) e reso disponibile dall'Istituto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti - anticorruzione", nel quale sono altresì specificate le modalità di compilazione e di invio, avendo cura di eliminare, nella parte relativa alla rappresentazione del fatto, qualunque informazione che consenta di risalire all'identità del segnalante.

La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella del modulo reso disponibile, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

La segnalazione, indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'IRPET quale soggetto responsabile dell'istruttoria, dovrà essere trasmessa inserendo la relativa documentazione cartacea in doppia busta chiusa ed inviata all'ufficio protocollo, che la trasmette immediatamente in busta chiusa al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La segnalazione ricevuta da soggetti diversi dal RPC deve essere tempestivamente trasmessa a quest'ultimo dal ricevente.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC o un funzionario o altro dipendente facente parte del gruppo di lavoro del RPC (se previsto), che effettua le istruttorie, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.2 delle Linee guida e dall'allegato 1b allegato alle medesime, disponibili sul sito dell'Autorità (www.anticorruzione.it - sezione Anticorruzione).

Infine, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia, in tempi compatibili con l'assetto organizzativo, una volta che sarà disponibile il software in riuso sarà adottato un atto organizzativo nel quale sarà disciplinato:

- la composizione ed il funzionamento del gruppo di lavoro del RPC, dedicato alla gestione delle segnalazioni ed i relativi responsabili
- la procedura automatizzata per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, idonea a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante
- la previsione delle modalità con cui il RPC rende conto nella relazione annuale di cui all'art.1, co. 14, della L. 190/12 - con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante
- del numero di segnalazioni ricevute, del loro stato e dell'esito
- la previsione di forme di sensibilizzazione dei dipendenti sulle finalità dell'istituto del "whistleblowing" e sulla procedura per il suo utilizzo, mediante strumenti idonei a divulgare la conoscenza (es: formazione, organizzazione di eventi, diffusione via posta elettronica di articoli sull'argomento ...).

4.1.4 Codice di Comportamento

Tale misura, già attuata, è da revisione nel corso del prossimo biennio (2016-2017).

In attuazione dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 ed in conformità con quanto previsto nelle linee guida di cui alla Delibera 75/2013 dell'ANAC, ad integrazione e specificazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in data 9 aprile 2014 con determinazione del Direttore n. 3, previa richiesta del parere obbligatorio dell'OIV, l'IRPET ha adottato il codice di comportamento interno.

Ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 2, comma 3 e 17, comma 1, del D.P.R. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") il Codice di comportamento dei dipendenti di IRPET è pubblicato sul sito tra i codici di condotta, nella sezione dedicata di "Amministrazione trasparente" e ne è stata data ampia diffusione, mediante comunicazione per e-mail ai dipendenti e a tutti i collaboratori o consulenti dell'Istituto, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Con riguardo a queste tipologie di soggetti, infatti, il codice nazionale di comportamento approvato con D.P.R. 62/2013, prevede che le amministrazioni debbano estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta che lo stesso Codice stabilisce per i pubblici dipendenti.

Inoltre, a seguito della sua adozione gli atti di incarico, la documentazione relativa alle procedure di affidamento di lavori, servizi e fornitura ed i contratti sono stati adeguati alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013, mediante inserimento di apposita clausola di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

In attesa dell'elaborazione di specifiche Linee guida sulla revisione dei Codici (come auspicato nell'aggiornamento 2015 al PNA) e coerentemente con gli indirizzi forniti dall'Autorità, considerato che l'individuazione di regole di condotta attraverso l'adozione di codici di comportamento è misura "generale" già prevista dalla legge e dal PNA, a partire dall'anno in corso sarà avviato un graduale processo di valutazione finalizzato alla revisione del Codice di comportamento dei dipendenti dell'IRPET.

Il programma di revisione del codice interno muoverà, anzitutto, dall'individuazione di specifici doveri di comportamento e correlate responsabilità in capo al RPC e nei confronti dei soggetti che fanno parte del gruppo di lavoro dedicato per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, come suggerito dall'ANAC nella determinazione n. 6 del 28.4.2015 in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti - c.d. *whistleblower*. Considerato, come a più riprese esposto, che il personale assegnato all'esecuzione delle attività in adempimento del complesso degli obblighi in materia non è dedicato in via esclusiva a ciò, bensì è contestualmente impegnato nella gestione ordinaria dei compiti istituzionali con le quali gli adempimenti di cui trattasi si cumulano, la conclusione del programma di revisione del codice è attuabile entro il biennio 2016-2017.

4.1.5 Altre iniziative

IRPET già con il PTPC 2014 ha adottato una serie di misure di prevenzione che, o perché previste direttamente dalla legge o perché altamente “consigliate” dall’Autorità Anticorruzione, rappresentano un valido strumento per eliminare/evitare il realizzarsi del fenomeno corruttivo nei vari processi a rischio.

Per l’analisi delle stesse, dato che non vi sono novità da sottolineare, si rinvia al testo aggiornato del PTPC 2015-2017.

Si tratta delle seguenti misure:

- Rotazione del personale
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- Svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali
- Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti *(pantouflage - revolving doors)*
- Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
- Misure relative allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- Formazione di commissioni, assegnazione di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione
- Patti di integrità
- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nonostante nel presente aggiornamento non vi siano modifiche da annotare, tali misure continuano a mantenere la loro efficacia e, di conseguenza, se ne auspica la corretta adozione e verifica secondo il monitoraggio programmato.

4.2 MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE

Le misure specifiche si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

Si fa presente che con riferimento all’anno passato, come risultante anche nella Relazione del RPC, è stata data attuazione ad una misura specifica appositamente individuata all’interno dell’Istituto per far fronte al rischio insito nel processo di “**conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni**” all’IRPET, (processo compreso nell’Area di rischio A: *Processi di acquisizione e progressione del personale*).

A tal proposito, era stata individuato come fattore di rischio l’assenza di una adeguata pubblicità della fase di indicazione della procedura comparativa (dovuta alla presenza di un Albo di soggetti accreditati), nonché di trasparenza nell’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura (che venivano selezionati dall’Albo collaboratori suddetto).

Al fine di superare tali carenze è stata introdotta una nuova procedura per il conferimento di incarichi individuali di cui all’art. 7, comma 6 e ss. del d.lgs. 165/01, attraverso la redazione di un nuovo Disciplinare per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo adottato con determinazione del Direttore n. 16 del 9.4.2015 ed entrato in vigore il 9 aprile 2015. Il Disciplinare definisce e regola i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, prevedendo, in particolare, la previa pubblicazione sul sito dell’IRPET di un apposito avviso, e la conseguente possibilità per tutti gli interessati di presentare la propria candidatura, a garanzia delle una massima trasparenza e pubblicità che assicuri parità di accesso alle selezioni dell’Istituto. Inoltre nel Disciplinare sono previste specifiche regole volte ad assicurare il rispetto dei requisiti e dei limiti disposti dalla legge nonché individuati criteri cui attenersi nella scelta del candidato più idoneo volti ad assicurare imparzialità nell’effettuazione della procedura comparativa.

La nuova procedura è già entrata in vigore e pienamente attuata con importanti riflessi anche sulla prevenzione della corruzione, andando a limitare il verificarsi di fenomeni rischiosi.

Per una più attenta valutazione delle nuove regole si rinvia al Disciplinare sopra citato, pubblicato sul sito istituzionale dell'IRPET nella pagina dedicata ai Regolamenti nonché alle Collaborazioni e Consulenze.

Ciò premesso con riferimento ai risultati dell'anno passato, con il presente aggiornamento si è cercato di porre l'attenzione su un altro processo risultato ad alto rischio di corruzione a seguito della ponderazione del rischio (come evidenziato nella tabella A).

Tale processo riguarda gli affidamenti diretti nell'ambito dell'area di rischio B "Contratti Pubblici".

Al fine di operare una corretta identificazione del rischio correlato a tale processo, si è proceduto in primis ad evidenziare le cause in cui il rischio si insinua e, quindi, ad individuare le misure specifiche di prevenzione che nel corso del 2016 dovranno essere adottate.

Si rinvia al paragrafo successivo per l'analisi delle medesime.

5. APPROFONDIMENTO: AFFIDAMENTI DIRETTI: ANALISI DELLE CAUSE DI RISCHIO E MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE

Nel corso del presente Aggiornamento del PTPC si è ritenuto importante procedere, in risposta anche alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC 12/2015, all'esame specifico di uno dei processi più a rischio di corruzione per IRPET, ovvero quello relativo agli "Affidamenti diretti", di cui all'Area di rischio B "Contratti Pubblici".

Il coefficiente di rischio per tale processo risulta infatti il più alto tra tutti i processi considerati (come evidenziato nella Tabella A), pari a 7.

Il ricorso all'affidamento diretto rappresenta, nel nostro Istituto, lo strumento più diffuso e ricorrente quale modalità di individuazione del contraente.

E' stato infatti verificato, dall'analisi dei dati contrattuali in possesso relativi all'ultimo triennio, che il numero di affidamenti diretti è nettamente prevalente rispetto ad altre procedure contrattuali.

Le cause che determinano tale risultato così poco rassicurante in termini di prevenzione del rischio di corruzione sono molteplici e note al Direttore, alla dirigenza e manifestate all'organo di indirizzo e di controllo.

Alcune di esse, tuttavia, come di seguito viene chiarito, sono legate alle caratteristiche proprie all'attività ed alle dimensioni dell'Istituto. Ciò non costituisce un giustificativo, ma indubbiamente è fattore da tenere in considerazione al fine di individuare concrete misure di prevenzione, non puramente teoriche, ma praticabili e percorribili dall'ente.

E' importante dunque fare un quadro preciso della situazione esistente per valutare se e in che misura poter limitare il ricorso agli affidamenti diretti.

A tal fine, nel corso di riunioni svolte internamente tra il Servizio di Supporto Giuridico (che in più occasioni ha palesato tale problematica) ed i vari dirigenti interessati, sono emerse le seguenti cause del ricorso a tale procedura semplificata che, qui, brevemente vengono elencate e illustrate:

- Attività di ricerca in campo economico, sociale e territoriale per la Giunta ed il Consiglio regionale:

l'affidamento diretto è lo strumento più utilizzato per esternalizzare servizi collegati all'attività di ricerca svolta dall'istituto in materia di programmazione regionale (indagini, analisi dati, stesura report) e che, come tali, necessitano di competenze specializzate e qualificate. Si tratta di attività ad alto contenuto specialistico che richiedono conoscenze peculiari (economiche, sociali, relative al mondo del lavoro, alle imprese) ed specificamente legate al territorio di interesse: si fa riferimento, infatti, nella maggior parte dei casi, ad analisi legate ai confini della toscana, alla conoscenza e comprensione dei fenomeni in atto nella regione.

Tali servizi non sono spesso standardizzabili, in quanto, se pur l'oggetto può essere analogo, vi sono specifiche imposte dalle singole ricerche che non permettono

l'accorpamento di analisi diverse, imponendo quindi il ricorso ad operatori economici diversi.

Si fa presente che per i servizi/forniture non attinenti la ricerca raramente invece si percorre la strada dell'affidamento diretto, privilegiando piuttosto l'adesione a contratti aperti conclusi da Regione Toscana. Dunque, per quei beni/servizi che non necessitano delle specifiche peculiarità attinenti alla ricerca (es. acquisto cancelleria, beni consumabili, forniture e servizi per il funzionamento dell'Istituto) sono scelte modalità di affidamento diverse, indubbiamente più imparziali e concorrenziali, quali il mercato elettronico o il ricorso ad altre centrali di committenza.

- Programmazione annuale delle attività di ricerca da parte di Regione Toscana: l'attività di ricerca relativa ad attività comuni con Regione toscana viene definita sulla base di una convenzione di durata annuale: nella stessa vengono stabiliti i progetti da portare avanti nell'anno e previsto il relativo finanziamento, anch'esso annuale.

Di conseguenza, se dall'analisi pluriennale degli affidamenti emerge il ripetersi, con cadenza annuale, di affidamenti aventi lo stesso oggetto, ciò deriva da una programmazione regionale non pluriennale ma annuale e dalla conseguente difficoltà per il nostro Istituto di prevedere il ripetersi di determinati progetti/attività e del relativo finanziamento.

- Importi ridotti degli affidamenti/ tempistica: i progetti di ricerca sono solo in minima parte esternalizzati. Molto spesso l'esternalizzazione riguarda solo determinate fasi del progetto e, pertanto, l'importo non è di particolare rilievo, non solo perchè inferiore alla soglia comunitaria, ma anche al limite dei 40.000 euro imposto per gli affidamenti diretti dal Codice degli Appalti.

Inoltre anche i tempi per la conclusione e/o esecuzione del contratto sono spesso ridotti (inferiori spesso ad una mensilità). Procedure aperte o ristrette per importi di scarsa entità andrebbero indubbiamente ad aggravare in maniera rilevante la procedura finalizzata ad ottenere risultati/dati che devono essere acquisiti in tempi brevi per rispettare scadenze stabilite dal committente regionale. Ciò risulterebbe altresì in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento e di semplificazione dell'azione amministrativa.

- Carezza di struttura organizzativa dedicata in via esclusiva alla gestione degli appalti: gli affidamenti sono di competenza di ciascun dirigente che, per la loro realizzazione, si avvale dell'attività o dei relativi assistenti o del servizio di supporto giuridico (per quelli più complessi o comunque di maggior rilevanza). Inoltre, difficilmente per gli importi considerati, sorge l'esigenza di seguire procedure aperte o ristrette che determinerebbero comunque un notevole aggravio nel lavoro dell'ufficio di supporto giuridico nonché dei dirigenti e ricercatori interessati (impegnati nella predisposizione delle specifiche del bando e/o nella fase di esame delle offerte (quali membri della commissione di gara).

Così illustrate le cause principali del ricorso agli affidamenti diretti da parte dell'Irpet, occorre dunque analizzare i possibili strumenti atti a contrastarle.

Si tratta di individuare misure correttive tese a limitare il ricorso allo strumento dell'affidamento diretto, salvo qualora non risulti indispensabile.

Nel corso degli anni passati già sono state adottate misure specifiche volte a ridurre il fenomeno in esame (citate nei precedenti PTPC) che, tuttora, possono essere considerate come misure di prevenzione in atto. Si tratta dei seguenti interventi:

- Adozione del nuovo disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi, con determinazione del Direttore n. 34 del 16/10/2014. Il disciplinare relativo alle procedure di affidamento, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è stato interamente innovato al fine di renderlo conforme alla normativa statale e regionale in materia di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione e ad altri mercati elettronici e/o sistemi telematici per l'affidamento di forniture, servizi e lavori in economia.
- Utilizzo esclusivo di sistemi informatizzati (START, MEPA)

- Individuazione mediante informative interne di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti
- Verifiche e impulsi da parte dell'ufficio competente per gli acquisti circa la possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture e/o di affidamento di servizi.

Oltre a tali misure che mantengono la loro valenza, se ne prevedono per l'anno 2016/2017 delle ulteriori e specifiche, atte a contrastare le cause sopra individuate.

In particolare si fa riferimento a:

- Programmazione pluriennale (nei limiti delle possibilità concesse dalla pianificazione delle attività e dai relativi finanziamenti) delle attività da affidare all'esterno: a seguito di consultazione con tutti i dirigenti interessati verranno previsti i possibili affidamenti aventi lo stesso oggetto, seppur relativi a progetti di ricerca diversi (es. indagini e/o analisi dati), e previsto il budget ad essi destinato.
- Previsione, sulla base della programmazione pluriennale appena descritta, di procedure negoziate previa pubblicazione di bando al fine di evitare plurimi affidamenti diretti aventi analogo oggetto, se pur attinenti a ricerche diverse (ovvero ipotesi di rischio attinenti al frazionamento artificioso).
- Comunicazione bimestrale a tutti i dirigenti ed al Direttore da parte dell'Ufficio competente dell'elenco degli affidamenti diretti effettuati, sottolineando quelli di importo appena sotto il limite dei 40.000€
- Check list degli affidamenti dell'ultimo biennio che siano stati affidati allo stesso operatore economico con indicazione dell'importo complessivo: tale lista verrà inviata dall'ufficio competente a tutti i dirigenti ed al Direttore

L'adempimento di tali misure richiede un impegno da parte di tutte le strutture dell'Irpet ed in particolare della stessa dirigenza in quanto sulla stessa ricade la responsabilità relativa all'attuazione delle misure ed alla concreta capacità di ridurre il rischio di corruzione mediante la riduzione del ricorso allo strumento degli affidamenti diretti, essendo gli stessi dirigenti soggetti competenti circa la programmazione delle attività e la scelta della procedura di affidamento da realizzare.

Nella tabella allegato B al presente PTPC vengono inserite ulteriori caselle relative alle citate misure con indicati i responsabili ed i tempi di attuazione.

6. MONITORAGGIO

Il monitoraggio, come sottolineato anche nella determinazione ANAC 12/2015, pur non costituendone direttamente e specificamente una fase, tuttavia completa il processo di gestione del rischio. Appare infatti indubbia l'importanza del monitoraggio sotto un duplice aspetto:

- sia ai fini della valutazione dell'efficacia dell'intero processo di gestione del rischio di corruzione, sulla base dell'esame dell'efficacia della strategia di prevenzione della corruzione definita nel Piano; andando a ritroso, infatti, dalle risultanze dell'attuazione delle misure di prevenzione è possibile identificare carenze nelle fasi precedenti della mappatura e dell'identificazione ed analisi del rischio e, di conseguenza, prevedere nuovi e più efficaci criteri di esame e gestione del rischio;
- sia ai fini della valutazione dell'effettiva attuazione delle stesse misure di prevenzione; il controllo sullo stato di attuazione delle misure consente infatti di poter intervenire con opportuni e tempestivi correttivi

Il monitoraggio circa l'applicazione complessiva del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Ciascun dirigente, inoltre, è responsabile per l'attuazione delle misure di prevenzione relative ai processi/procedimenti di sua competenza, come indicato nella tabella allegato B, in cui viene altresì previsto l'ufficio/referente per l'effettuazione del controllo ed uno scadenziario preciso entro cui la verifica deve essere effettuata. Durante il monitoraggio si dovrà prestare attenzione ai suoi aspetti:

- a. tempestività dell'adempimento
- b. livello di adempimento
- c. criticità riscontrate
- d. suggerimenti

L'esito dei controlli, con tali indicazioni, sarà riportato in schede, previamente predisposte e consegnate ai soggetti interessati, i quali dovranno inviarle compilate al responsabile della prevenzione della corruzione entro il mese di ottobre dell'anno, onde consentire di riportare tali risultati nella relazione annuale da elaborare per legge entro il 15 dicembre di ogni anno ed accompagnare al P.T.P.C. dell'anno successivo.

7. COORDINAMENTO CON PIANO DELLA PERFORMANCE E DELLA QUALITÀ

Come indicato nel P.N.A. (segnatamente al punto 3.1.1), in quanto documenti di natura programmatica “... i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, con il P.P. (piano della performance), ...”. Inoltre, nel riepilogo degli ambiti che devono essere presenti nel P.T.P.C., è indicato anche il “*COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCES: gli adempimenti, i compiti e le responsabilità inseriti nel P.T.P.C. devono essere inseriti nell'ambito del c.d. ciclo delle performances*”.

Ciò significa che gli obiettivi individuali e/o di gruppo, assegnati al personale formato che opera nelle strutture titolari della gestione di attività/processi esposti al rischio di corruzione, andranno inseriti nel sistema di misurazione e valutazione delle performance ex art. 7 del D.Lgs. 150/2009.

L'efficacia del P.T.P.C., infatti, dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'organizzazione: pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione.

Per IRPET, le disposizioni in materia di programmazione degli obiettivi e valutazione dei risultati sono contenute nel Sistema di valutazione delle prestazioni del personale (di comparto e della dirigenza), approvato con determinazione del Direttore n. 54 del 17/11/2011 e negli accordi con le rappresentanze sindacali unitarie per quanto attiene alle modalità di ripartizione delle risorse dei fondi della dirigenza e del comparto per la produttività.

Le disposizioni circa la misurazione e valutazione dei risultati e la premialità a questa connessa si applicano a tutto il personale del comparto e della dirigenza di IRPET.

Sulla base del sistema di valutazione sopra indicato, la valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore e la valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.

La formulazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ha tenuto presente gli Obiettivi stabiliti nel “Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa” PQPO dell'IRPET per l'anno 2016, attualmente in corso di approvazione da parte dei competenti organi di Regione Toscana.

SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (P.T.T.I.)

1. PREMESSA

Come già effettuato sin dalla prima edizione 2014-2016, in conformità con quanto stabilito all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, nella presente sezione II del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è delineato il Programma triennale per la trasparenza e dell'integrità (di seguito PTTI).

Con l'adozione del PTTI, l'IRPET intende valorizzare la trasparenza non solo in funzione di contrasto di tipo preventivo alla corruzione e più in generale ai fenomeni di cattiva amministrazione, ma anche come possibilità per tutti i cittadini di avere un accesso diretto al patrimonio informativo della pubblica amministrazione.

Già dal primo anno di applicazione del D.Lgs. 33/2013 l'attuazione dei complessi e molteplici adempimenti in materia ha fatto riscontrare un notevole incremento di lavoro sia per le strutture che maggiormente sono coinvolte nel complesso processo di applicazione della normativa, sia per le strutture responsabili della fornitura dei dati.

Nel corso del 2015 l'organizzazione e l'attività dell'IRPET non hanno fatto registrare cambiamenti rilevanti nell'impostazione del programma del precedente anno.

Resta confermato che il programma triennale per la trasparenza e l'Integrità si propone di realizzare obiettivi di trasparenza sia di breve periodo (un anno) sia di più ampio respiro (tre anni) per consentirne l'adeguamento costante. Ed invero il presente documento di natura programmatica, nell'individuare lo stato di assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dalla normativa vigente, riporta l'indicazione di strumenti e misure attuative, in specie di natura organizzativa, volte ad assicurare il regolare e tempestivo assolvimento di detti obblighi.

Sul versante dell'attuazione della trasparenza, nel corso del 2015, è proseguita l'opera di aggiornamento ed integrazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, la quale si è arricchita di numerosi dati e informazioni individuati quali pubblicazioni obbligatorie dal D.Lgs.33/2013 e dell'Allegato alla delibera Civit (ora ANAC) 50/2013, con le successive integrazioni di volta in volta introdotte dal legislatore (tra le quali si ricordano a titolo esemplificativo il D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013 cd "decreto del fare"; D.L. 66/2014 conv. in L. 89/2014; D.L. 90/2014 conv. in L. 114/2014; D.P.C.M. 22/09/2014).

In particolare:

- **Sezione disposizione generali**

La sottosezione "Atti generali" è aggiornata con i regolamenti vigenti e i codici di condotta.

- **Sezione Organizzazione**

Tale sotto-sezione accoglie la pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo politico, individuati per IRPET nei componenti del Comitato di Indirizzo e Controllo e nel Direttore.

Tale sezione è stata recentemente completata nella parte relativa ai dati ed alle informazioni, ivi compresi quelli relativi alla situazione reddituale e patrimoniale, dei componenti del Comitato di indirizzo e controllo, a seguito del rinnovo dell'organo avvenuto lo scorso novembre 2015.

Al riguardo, relativamente alla previsione dell'articolo 14 del D.Lgs. 33/2013, si rammenta che a seguito di una lunga serie di quesiti relativi all'identificazione degli organi di indirizzo politico, per i quali sussistono rilevanti obblighi di pubblicazione, negli enti in cui non sono previsti organi elettivi, l'Autorità nazionale Anticorruzione ha pubblicato una Delibera di chiarimento (la n. 144 del 2014) relativa agli enti di diritto pubblico non territoriali istituiti, vigilati o finanziati dalla pubblica amministrazione.

In tale delibera, l'Autorità chiarisce che tra questi sono ricompresi sia gli organi elettivi che quelli non elettivi, quelli di diretta o indiretta espressione di rappresentanza politica che comunque esprimono un indirizzo politico con riferimento all'organizzazione e alle attività dell'amministrazione/ente cui sono preposti.

Rispetto alle competenze che configurano i poteri di indirizzo vengono citati: *"l'adozione di statuti e regolamenti interni, la definizione dell'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, l'individuazione delle linee di indirizzo dell'ente, la determinazione dei programmi e degli obiettivi strategici pluriennali, l'emanazione di direttive di carattere generale relative all'ente, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei piani annuali e pluriennali, l'adozione di criteri generali e di piani di attività e di investimento"*.

Risultano, inoltre, complete le sottosezioni relative agli uffici, ai numeri di telefono ed alla posta elettronica.

- **Sezione consulenti e collaboratori**

Tale sezione contiene i dati dei titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, compreso il curriculum vitae. Per una maggior corrispondenza ai dettami dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013, relativamente agli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti a soggetti esterni, è stata predisposta apposita modulistica per raccogliere i dati relativi al possesso dei requisiti, al fine di effettuare i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione alle procedure comparative e verificare altresì l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o situazioni di conflitto anche potenziale di interesse. È stato inoltre predisposto, un modello di attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da compilarsi a cura del dirigente che conferisce l'incarico, finalizzato alla pubblicazione sul sito internet (art. 53, comma 14, d.lgs. 165/2001 come modificato dalla legge 190/2012).

- **Sezione personale**

La sottosezione "dotazione organica" e "costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", risulta completa nei diversi dati.

La sottosezione relativa al "personale non a tempo indeterminato" è completa nei diversi dati.

Nella sottosezione Dirigenti risultano pubblicati tutti i dati previsti dalla delibera ANAC 50/2013.

Nella sottosezione Posizioni organizzative risultano pubblicati i CV dei titolari di posizione organizzativa di Alta Professionalità.

Le sottosezioni relative ai tassi di assenza, Incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti del'IRPET, contrattazione collettiva e integrativa e OIV risultano complete.

- **Sezione Bandi di concorso**

Bandi di concorso è completa nelle sue componenti.

- **Sezione Performance**

Performance e premialità è completa nelle sue componenti.

- **Sezione Provvedimenti amministrativi**

L'obbligo di pubblicazione degli atti dei dirigenti e degli organi dell'IRPET risulta assolto, mediante collegamento diretto alla banca dati degli atti amministrativi.

- **Sezione attività e procedimenti**

Raccoglie i dati sui procedimenti amministrativi e sulla tempistica procedimentale. La tabella contenente l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi è redatta in conformità all'art. 35 del D.Lgs. 33/2013. È pubblicato inoltre il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti.

- **Sezione bandi di gara e contratti**

Relativamente ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipulati da IRPET, la sottosezione è completa nei diversi dati. Nella sezione è stato creato un link con la sezione “Profilo committente” che contiene la programmazione annuale dei contratti di forniture, servizi e lavori pubblici. Queste informazioni sono pubblicate ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”.

IRPET effettua per gran parte le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi necessari al proprio funzionamento ed alle proprie attività attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (Start), oltre con gli altri strumenti elettronici messi a disposizione dalla centrale nazionale Consip Spa.

Si dà inoltre atto dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali dell’elenco annuale dei procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture, da effettuare ai sensi dell’art.1 comma 32 della legge 190/2012 entro il 31 gennaio di ogni anno.

- **Sezione Bilanci**

Sono regolarmente pubblicati i bilanci di previsione e di esercizio adottati ed approvati dai competenti organi regionali.

Si segnala che il D.L. 66/2014 convertito con la L. 89/2014 ha inserito nell’art. 29 D.Lgs. 33/2013, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis che prevede la pubblicazione e l’accessibilità, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, ai dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l’esportazione, il trattamento ed il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definite con D.P.C.M..

Il D.P.C.M. del 22 settembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 novembre 2014), prevede lo schema e le modalità da adottare per la pubblicazione dei dati relativi alle entrate ed alle spese del bilancio preventivo e consuntivo, quale integrazione degli attuali obblighi di pubblicazione.

Alla data odierna, tali adempimenti sono eseguiti relativamente al bilancio preventivo per l’anno 2015.

- **Sezione Beni immobili e gestione del patrimonio**

La sottosezione Patrimonio immobiliare non è alimentata, non avendo l’Istituto beni di proprietà.

È invece alimentata la sottosezione Canoni Locazione o Affitto, relativamente all’immobile in concessione d’uso da parte di IRPET.

- **Sezione Tempi di pagamento dell’amministrazione**

La sezione risulta alimentata rispetto a tutte le sottosezioni previste: l’Indicatore di tempestività dei pagamenti, IBAN e pagamenti informatici.

All’attuale pubblicazione dell’Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo all’anno 2014 si è aggiunta, a partire dall’aprile 2015, la pubblicazione dell’indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti, previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

- La sezione controlli e rilievi sull’amministrazione non è alimentata in quanto non sussistono rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e rilievi ancorché recepiti della Corte dei Conti .
- La sottosezione “Servizi erogati” non è alimentata, in quanto non applicabile all’Ente per assenza di tali attività.
- La sottosezione Pagamenti dell’Amministrazione risulta completa nelle sue diverse componenti.
- Non è compilata la sezione Opere pubbliche per assenza di tali attività.

- Per quanto concerne infine la sezione “altri contenuti” contiene, tra l’altro, corruzione, parco auto, accessibilità. Infine in Altri contenuti è pubblicata una sotto sezione relativa al CUG (Comitato Unico di Garanzia) e al Piano delle Azioni Positive per le pari opportunità.

2. SOGGETTI

2.1 Il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza individuato nella stessa persona del Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca, con funzioni di coordinatore e vicario del Direttore dell’IRPET, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013,:

- predispone e provvede all’aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e integrità, individuando in tale atto le strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2.2 La responsabilità dei dirigenti

Va evidenziato che l’innovazione introdotta dal D.Lgs.vo 33/2013 amplia la sfera di responsabilità dei dirigenti (si veda *infra* §6.2 collegamento tra trasparenza e *performance*) in ordine alla trasparenza della loro attività e alla diffusione delle informazioni che costituiscono il risultato della loro funzione e, grazie al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, consente la fruizione, quasi contemporanea alla produzione, da parte dell’utenza di dati, informazioni, documenti e atti che la legge individua come soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 e della delibera 50/2013 dell’odierna ANAC i dirigenti responsabili degli uffici garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge e previsti nell’ambito del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito PTTI). Spetta, inoltre, ai responsabili delle strutture operative partecipare all’individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all’attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza.

Le misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e la corretta attuazione del Programma è infatti affidata, oltre che al responsabile della trasparenza, a tutti i dirigenti dell’IRPET, in quanto responsabili di strutture operative.

3. DATI DA PUBBLICARE

Il legislatore ha disciplinato la materia della trasparenza amministrativa prevedendo le tipologie di provvedimenti, documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente.

Le sezioni e le sotto-sezioni di “Amministrazione trasparente” sul sito web dell’IRPET sono denominate come indicato dall’allegato A) al Decreto legislativo 33/2013 e dall’allegato alla delibera CIVIT 50/2013.

La tabella allegata al presente programma indica i contenuti e gli adempimenti in materia, oltre al soggetto responsabile per ogni procedimento, ed è così strutturata:

- colonna 1) denominazione sotto-sezione livello 1 (suddivisione per macrofamiglie)
- colonna 2) denominazione sotto-sezione livello 2 (suddivisione per tipologie di dati)
- colonna 3) riferimento normativo D.Lgs 33/2013 o altri riferimenti normativi
- colonna 4) denominazione della singola pubblicazione
- colonna 5) contenuto da pubblicare
- colonna 6) struttura e dirigente di riferimento ai sensi dell'art. 43 c. 3 d. lgs. 33/2013
- colonna 7) stato della pubblicazione
- colonna 8) anno 2016
- colonna 9) anno 2017
- colonna 10) anno 2018

La dicitura “n.a.” (“Non applicabile”) rilevabile in alcune caselle indica che i dati richiesti non sono riferibili ad IRPET quale ente regionale di ricerca, in quanto ad esso non applicabili.

4. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI

Le informazioni e i dati indicati al paragrafo “Dati da pubblicare” sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di IRPET www.irpet.it, conformemente a quanto stabilito nel documento "Linee guida per i siti web della PA art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione (“Linee guida siti web” del 26/7/2010), a quanto previsto dal D.Lgs. 33/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e, da ultimo, a quanto disposto dalle “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” della Commissione indipendente per la valutazione, l'integrità e la trasparenza (CIVIT ora ANAC), approvate con delibera 50/2013.

4.1 Nell'organizzare i contenuti della sezione web dedicata alla trasparenza è stata utilizzata una tipologia di scrittura tesa alla semplificazione, alla possibilità di utilizzo ed alla comprensione da parte di qualsiasi target di utente, tenendo conto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e trattamento dei dati personali. Nello specifico, i contenuti sono pubblicati secondo le seguenti direttive:

1. adozione di un formato aperto standard e facilmente interpretabile sia da un utente, sia da un programma software e pubblicazione degli eventuali file di specifica;
2. informazione raggiungibile in modo diretto dalla pagina dove le informazioni di riferimento sono riportate;
3. ogni contenuto informativo pubblicato (pagine web, file ecc) sarà contestualizzato in modo puntuale: sarà evidente il riferimento all'intervallo temporale, a cui fanno riferimento, e al settore organizzativo (strutture e uffici) responsabile della pubblicazione, contenuto.

L'attuazione del Programma terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e **protezione dei dati personali**.

A proposito del rapporto tra obblighi di pubblicità e trasparenza e tutela della riservatezza, in data 15/05/2014 sono state pubblicate le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (G.U. del 12 giugno 2014) del Garante della privacy, quadro unitario di misure e accorgimenti che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione dei dati personali sui propri siti web.

In tale delibera il Garante ribadisce i principi generali inerenti la diffusione di dati personali, ricordando che i soggetti pubblici possono pubblicare dati personali per finalità di trasparenza solo per espressa disposizione di legge o regolamento, dovendo operare nel

pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza; il rispetto del divieto assoluto di pubblicazione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale degli individui; la possibilità di rendere noti altri dati sensibili (etnia, religione, appartenenze politiche etc.) e quelli giudiziari esclusivamente laddove ciò sia reso indispensabile dalle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Le amministrazioni pubbliche devono peraltro provvedere a rendere inintelligibili i dati personali la cui pubblicazione non sia prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, i cd. “dati ulteriori” adottando soluzioni che non consentano l’identificazione, anche indiretta o a posteriori, dell’interessato, essendo di per sé insufficiente la prassi di sostituire il nome e cognome con le sole iniziali.

Inoltre hanno l’onere di pubblicare informazioni esatte e sempre aggiornate, senza che le stesse vengano estrapolate dal contesto nel quale sono inserite.

Per quanto riguarda in particolare la modalità di pubblicazione on line dei dati personali, gli artt. 4 comma 1 e 7 del cosiddetto Decreto trasparenza stabiliscono che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere “pubblicati in formato di tipo aperto” e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. L’Autorità, esplicitando lo scopo della norma (non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per fruire delle informazioni), chiarisce che queste norme impongono solo di pubblicare i “dati in formato di tipo aperto” (in un formato es. .txt neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione degli stessi) e non di pubblicare “dati di tipo aperto” (open data) e cioè dati che possono essere riutilizzati da qualsiasi utente per tutte le finalità possibili, comprese quelle commerciali o di propaganda elettorale.

L’autorità garante, inoltre, per quanto riguarda il riutilizzo, richiama le amministrazioni all’applicazione dell’art. 11, lett. b) del Codice Privacy, nel quale si dispone che i dati pubblicati online non sono liberamente utilizzabili da chiunque per finalità estranee a quelle per le quali gli stessi sono raccolti, ricadendo sulle amministrazioni l’adozione di idonei accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio di un loro impiego improprio, come l’obbligo, ad esempio, di inserire nei propri siti specifici alert “che informino il pubblico sui limiti di utilizzo imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali”.

A tale ultimo fine, nella pagina iniziale di “Amministrazione trasparente” presente nel sito web dell’IRPET è presente un **Alert generale** sulle condizioni di riutilizzabilità dei dati personali pubblicati nella sezione stessa, secondo le Linee Guida in materia dell’Autorità garante della privacy, pubblicate sulla G.U. del 12 giugno 2014.

Il Garante detta inoltre indicazioni anche puntuali, quali ad esempio quella secondo cui risulta proporzionato indicare il compenso complessivo percepito dai singoli dirigenti (determinato tenendo conto di tutte le componenti, anche variabili, della retribuzione), mentre non è giustificato riprodurre sul web le dichiarazioni fiscali o la versione integrale dei cedolini degli stipendi. Esistono invece norme ad hoc per gli organi di vertice politico, quali l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi di politici e amministratori, con l’esclusione di dati non pertinenti (stato civile, codice fiscale, sottoscrizione) o dati sensibili (spese mediche, erogazioni di denaro ad enti senza finalità di lucro etc.). comprese quelle commerciali o di propaganda elettorale.

In relazione alla pubblicazione dei curricula (prevista per i titolari di organi di indirizzo politico, dirigenti, posizioni organizzative e titolari di contratti di collaborazione e consulenza) occorre fare riferimento al modello di curriculum europeo tenendo presente che i dati che vanno riportati on line non sono tutti quelli contenuti ma solo quelli che giustificano le competenze e l’incarico assegnato (con esclusione quindi di indirizzi di residenza, mail personali ecc.).

A seguito della pubblicazione le informazioni devono essere tenute costantemente aggiornate (ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy l’interessato ha diritto a chiederne l’aggiornamento e la rettifica).

La durata dell’obbligo di pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza amministrativa è stata individuata dal D.Lgs. n. 33/2013 in 5 anni, ad eccezione dei casi in deroga espressamente indicati: ipotesi in cui gli atti producano i loro effetti oltre questa scadenza; alcuni dati relativi ai titolari di incarichi politici o di esercizio di indirizzo politico per i

quali è previsto il termine di tre anni; nel caso in cui termini diversi siano previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali (che richiede esclusivamente che i dati personali siano conservati per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati). Ciò impone, per il Garante, di oscurare tali dati anche prima del termine di cinque anni quando siano raggiunti gli scopi per i quali essi sono stati resi pubblici e gli atti stessi abbiano prodotto i loro effetti.

- 4.2** In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'IRPET, si ritiene che debba essere individuato nel dirigente responsabile del procedimento (art 11.L.R.40/2009), come indicato, per ciascuna tipologia dato da pubblicare, nella tabella allegata (cfr. colonna 6 della tabella).
- 4.3** La pubblicazione dei contenuti informativi nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene secondo le seguenti modalità:
- la struttura competente alla pubblicazione sul web è il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nella figura del Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET;
 - i dati sono raccolti ed elaborati dal responsabile di ciascuna struttura competente che, verificatane la correttezza, completezza ed integrità provvede a trasmettere i contenuti informativi alla suddetta struttura competente per la pubblicazione su web, utilizzando la posta elettronica e indicando l'obiettivo di trasparenza di riferimento così come indicato nel Piano stesso o comunque in modo che sia ad esso inequivocabilmente associabile;
 - il responsabile della gestione del sito web dell'IRPET informa la struttura richiedente dell'avvenuta pubblicazione in modo che ne venga verificata la completezza e correttezza;
 - tutte le fasi relative alla pubblicazione dei contenuti informativi sul portale web sono tracciate per consentire il monitoraggio delle attività.

5. ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza. Il Responsabile della trasparenza di IRPET può essere contattato ai seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: nicola.sciclone@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591229

La richiesta di accesso civico può essere altresì presentata:

- tramite servizio postale ordinario
- tramite fax al n. 055 4591240
- direttamente presso l'ufficio protocollo dell'IRPET

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente.

Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica entro 30 giorni dalla richiesta, l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l'avvenuta pubblicazione, il richiedente, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, può ricorrere al Soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ai sensi dell'art. 11bis della L.R. 40/2009, che individua i soggetti responsabili della correttezza e della celerità del procedimento e dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il potere sostitutivo è esercitato dal Direttore dell'Istituto, il quale può essere contattato presso i seguenti recapiti:

- Indirizzo e-mail: stefano.casini@irpet.it
- PEC: protocollo.irpet@postacert.toscana.it
- Telefono: 055 4591251

Nella sezione del sito internet sono altresì disponibili i moduli per la richiesta di accesso, sia al Responsabile della trasparenza che al titolare del potere sostitutivo.

Nel corso del 2015 non sono pervenute al responsabile della trasparenza richieste di accesso civico circa l'omessa o errata pubblicazione di dati ed informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013. Anche per il 2016 verrà effettuato un puntuale monitoraggio delle richieste di "Accesso civico" delle quali verrà dato atto nel prossimo aggiornamento annuale, tenendo conto di quanto sarà previsto nel d.lgs. emanato in attuazione della delega di cui all'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente rilevanti novità in materia.

6. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

L'impianto del Programma 2016-2018 non riporta modifiche significative rispetto alla precedente programmazione. Per la predisposizione del presente programma, il Responsabile della trasparenza ha considerato i generali obiettivi previsti dalla disciplina vigente in materia, con particolare riferimento ai dati ed alle informazioni che devono formare oggetto di pubblicazione.

Di norma l'aggiornamento del Programma avviene annualmente. Modifiche e proposte di aggiornamento del Programma potranno essere predisposte e presentate nel corso dell'anno in relazione alla rilevanza delle modifiche apportate al testo del D.Lgs. 33/2013 ad opera del decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, attuativo della delega contenuta nell'art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, il cui schema è attualmente in esame parlamentare.

6.1 Obiettivi strategici

Il Programma triennale definisce quelle che sono le misure, i modi e le iniziative per garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione e definisce inoltre le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività della pubblicazione dei dati. All'interno sono specificati i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità nonché lo sviluppo della cultura dell'integrità.

La trasparenza così intesa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche nonché di lealtà nel servizio alla collettività.

La trasparenza garantisce le libertà individuali e collettive integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 *“Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.”* A tal fine, il presente Programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

6.2 Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Piano della Performance

L'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che *“Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.”*

A sua volta la delibera CIVIT 50/2013 prevede *“la necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance”*.

Il Piano della Performance, adottato in ottemperanza all'art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009 e , è lo strumento di avvio del ciclo della performance che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare. Il Piano è un documento programmatico triennale che individua indirizzi, obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'istituto, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

La **Relazione sulla performance**, a consuntivo dell'anno, evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Tra le aree e gli obiettivi “strategici” individuati nel Piano e nella Relazione della Performance, ed i “profili” di trasparenza e integrità descritti nel presente Programma triennale sulla Trasparenza e l'Integrità vi è dunque uno stretto rapporto di connessione e corrispondenza. Nello specifico, infatti:

1. gli obiettivi, gli indicatori e i *target* presenti nel Piano della Performance sono qui presi in esame come profili di trasparenza e integrità “prioritari” e quindi, per ognuno di essi, verranno valutati ed indicati nella sezione “Amministrazione trasparente” gli elementi che costituiscono utili indicatori di trasparenza;
2. la trasparenza delle informazioni relative alla performance è praticamente realizzata attraverso la pubblicazione del piano e delle relazioni sulla performance ivi compresa eventuale documentazione integrativa e/o di appendice.

Alla luce della trasversalità e pervasività delle iniziative necessarie a garantire un adeguato livello di trasparenza e a prevenire fenomeni di corruzione, il Direttore valuterà i dirigenti anche su come hanno realizzato le attività ordinarie legate agli aspetti della anticorruzione e della trasparenza. Ciò trova conferma nel fatto che i dirigenti, nell'ambito delle responsabilità dirigenziali, devono adempiere agli obblighi di legge previsti dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione; in altri termini le attività volte ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità integrano gli obiettivi individuati per ciascun dirigente ai fini della corresponsione contrattualmente stabilita della retribuzione di risultato, ferme restando le responsabilità dirigenziali e disciplinari contemplate dalla normativa.

Attualmente, pertanto, assumono rilievo di obiettivi per gli uffici e per i dirigenti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza di cui al presente documento ed elencati nella tabella allegata, nella quale - come sopra specificato - sono individuati gli uffici responsabili della elaborazione e/o trasmissione dei dati per la pubblicazione e della pubblicazione , con indicazione della tempistica e periodicità dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni.

Del pari, l'attuazione delle azioni e misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono elementi di valutazione della qualità della prestazione dei dipendenti assegnati agli uffici da parte dei rispettivi dirigenti responsabili.

6.3 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Come già esposto precedentemente, il "Responsabile della Trasparenza" per IRPET, individuato nel Dott. Nicola Sciclone, dirigente di Area di ricerca titolare di funzioni di coordinatore e vicarie del Direttore, è responsabile dell'individuazione dei contenuti del programma.

Il Responsabile è coadiuvato da tutti i dirigenti dell'IRPET in quanto responsabili di struttura operativa, come evidenziato nella ricostruzione dell'assetto organizzativo dell'IRPET. Inoltre, ai fini della redazione del presente programma il responsabile si avvale dell'attività istruttoria e di analisi normativa nonché dalla Struttura di supporto giuridico al medesimo afferente.

La legge, infatti, richiede alle amministrazioni di elaborare i Programmi per la trasparenza e l'integrità ed, ai singoli dipendenti interessati, di partecipare al processo di elaborazione e di attuazione del Programma, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti.

Si tratta, ovviamente, in primo luogo dei dirigenti ai quali siano state affidate specifiche responsabilità, come il responsabile per la trasparenza, ma anche dei responsabili dei singoli uffici, ai quali spetta il compito di partecipare all'individuazione, all'elaborazione e alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste nel Programma.

A tal fine, il responsabile della trasparenza presenta nel corso degli incontri con gli altri dirigenti in sede di Coordinamento, lo stato di avanzamento degli obiettivi assunti nel presente Programma ed i risultati sul monitoraggio da egli stesso compiuto.

6.4 Iter di approvazione del Programma

In conformità con quanto disposto all'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, il testo del presente documento, redatto sotto il coordinamento e la supervisione del Dirigente responsabile per la Trasparenza e con il contributo di tutte le strutture coinvolte, viene annualmente presentato per l'approvazione al Comitato di Indirizzo e Controllo dell'IRPET, secondo la prefissata calendarizzazione delle sedute; la fase istruttoria dell'analisi del testo avviene a livello delle strutture. Spetta dunque al Comitato di Indirizzo e Controllo la deliberazione formale di adozione del Programma, insieme con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del quale costituisce specifica sezione interna.

Il documento viene trasmesso all'OIV competente per IRPET (Organismo unico per la Giunta Regionale, gli Enti dipendenti ed il Consiglio regionale, giusta delibera n. 945 del 6/10/2015) ai fini dell'attestazione del corretto svolgimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Il testo del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza adottato è quindi pubblicato sul sito istituzionale di IRPET, nella sotto-sezione "Disposizioni generali - Programma per la trasparenza e l'integrità".

6.5 Portatori di interesse (c.d. *stakeholders*)

L'IRPET rende liberamente consultabile il presente programma, le precedenti edizioni e tutti i suoi successivi aggiornamenti agli *stakeholder* interessati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale secondo le modalità sopra indicate.

In particolare, gli *stakeholders* dell'IRPET sono da individuare, secondo quanto emerge dalla stessa legge istitutiva, oltre che nella Giunta e nel Consiglio Regionale della Toscana, quali diretti interessati dell'attività di studio e ricerca dell'Istituto, anche nelle Università degli studi della Toscana, Unioncamere, confederazioni sindacali dei lavoratori, degli artigiani, degli agricoltori, dei commercianti, degli industriali, nonché delle cooperazioni maggiormente

rappresentative a livello regionale. Infatti, proprio questi ultimi soggetti, ai sensi dell'art. 10 bis della L.59/96 istitutiva dell'IRPET (e s.m.i.) sono i componenti della "Conferenza consultiva", indetta annualmente dal Direttore del Comitato di indirizzo e controllo dell'IRPET, prima dell'approvazione del programma annuale e pluriennale di attività dell'ente ed a cui partecipano altresì i membri del Comitato di indirizzo e controllo, il Direttore e il Presidente dell'IRPET ed i membri del Comitato scientifico. Tale Conferenza consultiva è chiamata ad esprimere il proprio parere sul programma annuale e pluriennale di attività dell'IRPET: in tal modo è assicurata una massima partecipazione dei soggetti interessati agli obiettivi programmatici dell'Istituto.

Oltre a ciò, in linea generale, tutti i soggetti interessati sulla specifica tematica "trasparenza e integrità" sono coinvolti secondo due differenti modalità di coinvolgimento:

- diretto: l'IRPET, attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" contenente tutti i dati, i link e le informazioni, sull'azione amministrativa si manifesta in modo del tutto trasparente agli *stakeholder*;
- partecipato: il Programma adottato sarà oggetto di consultazione pubblica tramite la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente; le osservazioni e le proposte dei cittadini perverranno all'indirizzo mail del responsabile per la trasparenza indicato sul sito web dell'IRPET (v. sopra punto 5) e costituiranno oggetto di valutazione per apportare modifiche ed aggiornamenti al Programma stesso. Questa modalità assicurerà e favorirà lo scambio di informazioni e lo spazio per un dialogo interattivo con le associazioni e le varie categorie interessate.

7. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Sarà valutata nel corso del triennio – in relazione alle dimensioni organizzative dell'IRPET e dei suoi impegni istituzionali - la possibilità di pianificare ed organizzare "Giornate della Trasparenza", che, in ossequio all'art. 10, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ed alle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono ritenute sede opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, sul Piano delle performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (*stakeholders* come sopra individuati).

Si auspica che sia Regione Toscana ad organizzare tali giornate ed ad estenderne la partecipazione a tutti gli enti dipendenti, come appunto l'IRPET.

Al di là delle suddette giornate, i corsi di formazione organizzati per il personale interno all'IRPET saranno occasione per favorire la cultura della Trasparenza.

7.1 Attività di promozione, diffusione e formazione (del Programma triennale e dei dati)

Nel triennio di vigenza del presente piano IRPET si occuperà, oltre che dell'aggiornamento dei dati precedentemente pubblicati (dati sulle tipologie di spese, dati relativi al personale, dati sugli accessi ecc.), di analizzare le tipologie di dati che possono essere oggetto di pubblicazione oltre a quelle già inserite e le possibili implementazioni delle informazioni pubblicate.

L'aggiornamento del piano, la sua progressiva implementazione, la formazione degli operatori, ecc. seguiranno lo sviluppo previsto per il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione. Si rimanda a quanto in esso programmato in considerazione del fatto che lo sviluppo delle azioni procederà in parallelo.

8. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 33/2013 il Responsabile della trasparenza svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la qualità dei dati pubblicati e ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione, predisposizione e di aggiornamento del Programma triennale, a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne all'Amministrazione.

Rimane invariato anche il ruolo fondamentale svolto dai dirigenti delle strutture, ai sensi dell'art. 43 comma 3 e dalla deliberazione CIVIT (ora ANAC) 50/2013 nonché della precedente delibera 2/2012; spetta infatti ai responsabili degli uffici partecipare all'individuazione, elaborazione e pubblicazione delle informazioni nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza previste dal Programma triennale della trasparenza.

Il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati previsti, sulla loro chiarezza, completezza e aggiornamento viene svolto in coerenza con la periodicità di volta in volta stabilita dalle normative di settore riguardanti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, in stretto rapporto con le strutture responsabili della fornitura e pubblicazione dei dati e con il Servizio Grafica ed Allestimenti editoriali, nella figura del Responsabile della gestione del sito web dell'IRPET, struttura competente alle pubblicazioni web. Nei casi di scostamento significativo dei tempi e della qualità dei dati pubblicati viene svolta un'attività di impulso e sollecito per il rispetto degli obblighi previsti.

In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, il responsabile della trasparenza, dopo aver proceduto per due volte con solleciti mediante nota protocollata indirizzata al responsabile della pubblicazione e al suo superiore, segnalerà all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione, e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'attuazione del Programma terrà nella dovuta considerazione la creazione di un equilibrio tra trasparenza e protezione dei dati personali come descritto al precedente punto 4.1.

Il presente Programma triennale è stato predisposto secondo le fasi, le attività ed i soggetti competenti, così come indicati nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 2/2012 e nelle sopra citate Linee guida di cui alla delibera 50/2013.

Le sezioni e le sotto-sezioni di "Amministrazione trasparente" sono denominate così come indicato dall'allegato A) al Decreto legislativo 33/2013 e dall'allegato alla delibera ANAC 50/2013. Il Responsabile della Trasparenza cura l'elaborazione e l'aggiornamento del Programma triennale, promuovendo il coinvolgimento delle strutture interne dell'amministrazione ed il loro coordinato operare per il perseguimento degli scopi del programma medesimo. Per le attività connesse all'attuazione del Programma e dei correlati obblighi di trasparenza, il Responsabile della trasparenza si raccorda con i dirigenti responsabili delle strutture, obbligati a fornire i dati e informazioni, ciascuno per le attività e materie di propria competenza, necessari a garantirne il costante aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente".

I dirigenti responsabili della fornitura dei dati e del loro regolare e tempestivo flusso per la pubblicazione sono individuati nell'allegata tabella dei contenuti e degli adempimenti del Programma triennale della trasparenza e l'integrità che sarà organizzata secondo quanto indicato nel capitolo 3.

Il monitoraggio e l'audit sull'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità sono svolti da soggetti interni all'amministrazione e dall'OIV.